

2022

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

A sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii.

Premessa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, in aggiunta a quella del soggetto che ha materialmente commesso il reato.

L’ampliamento della responsabilità ha quale finalità il “coinvolgimento” il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti.

Oggi l’ente, ed i suoi soci, non possono dirsi estranei al procedimento penale che potrà essere instaurato a seguito della commissione di eventuali reati commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente stesso.

Da qui, ovvero da questo semplice e certo condivisibile assunto, discende e dipende la necessità e l’interesse di quei medesimi soggetti a vigilare sulla regolarità dell’operato sociale.

Il sistema economico e sociale in cui concretamente gli enti e le società operano riconosce loro d’essere “autonomo centro d’interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell’interesse dell’ente”, quindi è apparso, in primo luogo al Legislatore europeo, inevitabile procedere lungo la strada dell’equiparazione tra l’agire degli enti e quello delle persone fisiche in riferimento alla commissione di condotte penalmente rilevanti.

Seguendo lo schema interpretativo proposto e quasi con l’intento di costruire una scala di “gravità” dei fenomeni criminali rilevabili in relazione all’attività degli enti è possibile individuare i due punti estremi nell’ente assolutamente capace di non consentire la commissione di alcun illecito nel proprio interesse od a proprio vantaggio e nell’ente il cui “oggetto sociale” sia costituito dall’attività intrinsecamente illecita (si pensi ad esempio alle cosiddette laundry operanti al solo fine di riciclare denaro proveniente da attività criminali.)

Fra questi due estremi di tipologie di enti e/o società il Legislatore ha inteso muoversi individuando una serie di sanzioni, pecuniarie ed interdittive, capaci di variare al variare della tipologia di condotta contestata e attuata dall’ente.

Dalle sanzioni più severe, l’interdizione dallo svolgimento dell’attività previste per gli enti “criminali”, alle più leggere pene indicate nei confronti dell’ente in cui la commissione di reati derivi non da una specifica volontà sociale, ma esclusivamente da un difetto di organizzazione o di controllo da parte degli apici, sino alle ultime ipotesi, previste per illeciti indubitabilmente puniti a titolo di colpa, la normativa descritta costituisce vera e propria rivoluzione nel sistema delle responsabilità delle società cui non solo è opportuno, ma assolutamente necessario adeguarsi.

Il presente Modello Organizzativo Gestionale ha proprio la funzione di esaminare le caratteristiche strutturali e funzionali dell’Azienda sottoposta ad analisi, individuandone le criticità di processo e funzionalità.

Con il fine precipuo di predisporre idonei mezzi di formazione ed informazione, per i propri dipendenti, gli stake holders ed i terzi che con essa entrino in contatto, finalizzati a prevenire ed a contrastare la commissione di illeciti aventi rilevanza penale.

Ma se questa è la finalità ultima del presente modello non va sottaciuto come esso consenta ed in ultima analisi consista in uno strumento di valido ed importantissimo ausilio per conoscere l'operare dell'azienda nel suo complesso riuscendo a divenire quasi quotidiano strumento di confronto e conforto circa la bontà e produttività delle scelte operate e da operarsi.

Dunque, una funzione quella del M.O.G. che per così dire è in grado di operare ed opera su più piani non limitandosi ad intervenire solo nella prevenzione di condotte intrinsecamente illecite ma invece, ed assai più proficuamente, capace di individuare, anche attraverso la sua necessaria compenetrazione con il codice etico, quelle linee guide di best practice da applicarsi alla e nella vita aziendale.

Tipico esempio di best practice o meglio di guide line da applicarsi alla vita dell'azienda è costituito ed offerto dal legislatore all'atto di introdurre le normative di testo unico sulla sicurezza sul posto di lavoro allorché viene fatta menzione dei due standard qualitativi cui l'azienda può rifarsi ai fini di adeguarsi a quelli richiesti facendo sì che, in punto, il M.O.G. sia da considerarsi adeguato.

Stiamo parlando ovviamente dei criteri dettati dall'articolo 30 del T.U.S.L. e delle norme ivi indicate cui, se del caso la società dovrà adeguarsi.

Il costante aggiornamento del presente modello, intervenuto anche ma non solo; in relazione alla introduzione di nuove figure di reati presupposto, testimonia la volontà dell'azienda di attivarsi e di attivare lo strumento costituito dal M.O.G. ai e per i fini cui è stato pensato, ovvero quello di rendere l'ente sempre più improntato all'applicazione di quelle best practice che si pongono e situano ben al di là ed oltre a quelle che sono le fattispecie penalmente rilevanti individuate dal Legislatore quale limite minimo.

Nell'ambito del procedimento di revisione del presente Modello, l'ente ha dato corso a procedure finalizzate a verificare il grado di applicazione del Modello, delle procedure ivi indicate quali da utilizzarsi ai fini di perseguire l'oggetto sociale.

Per far ciò sono stati predisposte schede e questionari distribuiti a tutti di dipendenti.

I dati raccolti sono stati elaborati e, previa loro illustrazione all'Organismo di Vigilanza, che ne ha condiviso esito ed interpretazioni con i dipendenti e gli apicali, allegati al presente modello.

* * *

L'ambito di applicazione

Pare necessario, prima di addentrarci nella disamina della realtà propria dell'ente, soffermarci seppur brevemente, su quelli che sono gli aspetti fondamentali della realtà aziendale per come la stessa viene individuata, dipinta e descritta dal decreto legislativo 231/01.

La disamina prenderà le mosse dai destinatari dei precetti e delle norme comportamentali contenute nel d.lgs. 231/01, ovvero da quelli che sono i soggetti destinatari della norma.

* * *

I soggetti

Il Legislatore con l'emanazione del D.lgs. 231/01 ha definito limiti e campo d'applicazione del principio, invero rivoluzionario, della possibilità per gli enti commerciali d'essere chiamati a rispondere dei reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Affinché possa dirsi impegnata la responsabilità dell'ente è necessario che:

sia stato commesso un reato rientrante tra i cosiddetti reati catalogo

esso sia stato commesso da soggetti che abbiano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'ente

che detto o detti reati siano commessi a vantaggio o nell'interesse dell'ente.

La responsabilità dell'ente non esclude la responsabilità della persona fisica che abbia materialmente commesso l'illecito, ma si aggiunge a questa mantenendone però autonomia e, pertanto, sussistendo anche in caso di mancata individuazione dell'autore del reato, di sua in imputabilità o di estinzione del reato per causa differente rispetto all'amnistia.

Le sanzioni

Nei confronti dell'Ente sono irrogabili sanzioni pecuniarie, interdittive, la confisca, anche per equivalente, la pubblicazione della sentenza di condanna ed il commissariamento.

Le misure interdittive variano dalla sospensione o revoca della licenza o della concessione, al divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, all'interdizione dall'esercizio dell'attività, all'esclusione od alla revoca dei finanziamenti e contributi al divieto di pubblicizzare beni e servizi resi.

L'efficacia territoriale

Ai fini dell'applicazione della norma è sufficiente che l'Ente abbia nel territorio dello Stato Italiano la propria sede principale.

È dunque possibile che si applichino le sanzioni della disposizione in commento anche in relazione a fatti commessi all'estero nell'interesse dell'Ente.

* * *

L'efficacia preventiva e scriminante del Modello Organizzativo e di Gestione.

La norma connette all'adozione del Modello Organizzativo e di Gestione una finalità di certo e sicuro interesse per l'ente che, come abbiamo provato ad indicare deve oggi essere inteso quale terzo rispetto alle volontà espresse dai soci, dal management e financo da chi, apicale o non che sia, manifesta all'esterno la volontà del medesimo.

Detta particolare qualità è esplicitata nell'articolo 6 della norma.

L'articolo 6 del D.Lgs 231/01

La norma che riveste posizione principale è costituita dall'articolo 6 del decreto Legislativo 231/01.

Esso, intitolato "Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente", recita:

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).*

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;*

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Ai fini di dar contezza della propria estraneità, non solo al fatto reato ma agli effetti che da questi derivano o possano derivare, nella accezione stabilita dal Legislatore, è necessario e sufficiente che l'ente si sia dotato ed abbia concretamente utilizzato un modello di organizzazione e gestione, capace di prevenire i reati della stessa specie di quello realizzatosi.

Ai sensi del n. 2 dell'articolo 6 sopra citato i modelli debbono necessariamente, ai fini di poter esplicitare la propria efficacia scriminante, ed "in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1," "rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Nonché, ai sensi del comma 2 bis prevedere:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa."

Le disposizioni contenute nelle lettere a), b), c), d) del numero 2 indicano le attività di cosiddetta mappatura del rischio, di proceduralizzazione dell'attività dell'ente e di informazione- formazione che l'ente deve svolgere nei confronti dei soggetti che con esso o per esso hanno o intrattengono rapporti.

La lettera e) impone all'ente di dotarsi di idoneo sistema disciplinare finalizzato a sanzionare le condotte non conformi o contrarie alle misure indicate nel modello.

Il numero 2bis) detta invece disposizioni a tutela del "Whistleblower" (segnalatore) di condotte contrarie a quanto indicato nel Modello organizzativo.

I modelli di organizzazione e di gestione (MOG)

Fornito così un primo e necessario inquadramento della vicenda, necessario anche ai fini di dar compiuta applicazione al dettato normativo, è indispensabile ricordare come l'articolo 6 del D.lgs. 231/01 stabilisca i criteri che consentono all'Ente di non rispondere per il fatto reato commesso dai soggetti precedentemente indicati da cui esso abbia potenzialmente o concretamente tratto vantaggio se dimostri d'aver adottato, prima della commissione del fatto reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

È la stessa disposizione che, poi, prevede l'istituzione di un organismo di controllo interno all'Ente cui spetta il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza di modelli di organizzazione e gestione realizzati ed efficacemente adottati dall'ente, finalizzati a prevenire un reato della specie di quello che si è verificato e che forma oggetto di contestazione.

A tal fine l'azienda ha deciso di dotarsi, adottare ed applicare il presente Modello organizzativo e gestionale, che, come detto in premessa, costituisce rielaborazione ed aggiornamento del primo, e dei successivi, Modelli Organizzativi Gestionali di cui l'Ente ha inteso dotarsi.

Le caratteristiche dei MOG

I modelli, ai fini di svolgere la funzione che gli è stata affidata dal Legislatore devono essere in grado di

- a) individuare le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal decreto
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli
- e) prevedere misure atte ad esercitare il diritto dovere di segnalazioni di reati o irregolarità di cui i dipendenti siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro
- f) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei modelli anche in relazione alla tutela del whistleblower.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova:

- a1) che l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- b1) che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
- c1) che i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli
- d1) che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza dell'organismo di controllo in ordine ai modelli.

Qualora il reato sia invece commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Inosservanza che è in ogni caso esclusa qualora l'ente prima della commissione del reato abbia adottato ed efficacemente attuato modelli idonei a prevenire reati delle specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere ex ante.

L'articolo 6 del decreto dispone che i modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero di Giustizia.

Da quanto sin qui esposto traspare la fondamentale esigenza per l'ente d'adottare Modelli di Gestione e Comportamento, precisi, puntuali e potenzialmente in grado, a sensi d'una valutazione prognostica ex ante, di evitare la commissione di reati.

Modelli che debbono necessariamente essere redatti sulla scorta di analisi concreta delle esigenze e delle caratteristiche dell'ente, attuati e periodicamente aggiornati.

* * *

Le singole fattispecie rilevanti

Il legislatore si occupa dei comportamenti penalmente rilevanti da cui possono discendere ipotesi di responsabilità a carico dell'ente nella sezione III del decreto.

Le tipologie delittuose prese in considerazione sono:

art. 24

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o dell'Unione Europea, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico:

malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico;

indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle comunità europee;

truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

art. 24 bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria;

accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;

detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;

diffusione di apparecchiature;

dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;

intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;

danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;

danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità;

danneggiamento di sistemi informatici o telematici;

danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;

frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

art. 24 ter

Delitti di criminalità organizzata:

associazione per delinquere;

associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998;

associazioni di tipo mafioso;

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
scambio elettorale politico-mafioso;
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
sequestro di persona a scopo di estorsione;
illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

art. 25

Concussione e corruzione:

concussione;
corruzione per l'esercizio della funzione;
corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
corruzione in atti giudiziari;
istigazione alla corruzione.
indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità.

art. 25 bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
alterazione di monete;
spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati, contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata;
uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

art. 25 bis. 1

Delitti contro l'industria e il commercio:

turbata libertà dell'industria o del commercio;
illecita concorrenza con minaccia o violenza;
frodi contro le industrie nazionali;
frode nell'esercizio del commercio;
vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

art. 25 ter

Reati societari:

false comunicazioni sociali;
false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;
impedito controllo;
indebita restituzione di conferimenti;
illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
operazioni in pregiudizio dei creditori;
omessa comunicazione del conflitto di interessi;
formazione fittizia del capitale;
indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
illecita influenza sull'assemblea;
aggiotaggio;
corruzione tra privati;
ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

art. 25 quater

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

tra le varie ipotesi, previste dal codice e dalle leggi speciali, assumono primaria importanza quelle di:

associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
assistenza agli associati;
arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
attentato per finalità terroristiche o di eversione;
atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
istigazione a commettere delitti di terrorismo;
assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata;
delitti contro la sicurezza della navigazione aerea;
delitti contro la sicurezza della navigazione marittima.

art. 25 quater 1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili:

pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, integrate allorché in assenza di esigenze terapeutiche, venga cagionata una mutilazione degli organi genitali femminili, quali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo, o lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente -

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

art. 25 quinquies

Delitti contro la personalità individuale:

riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù;
prostituzione minorile;
pornografia minorile;
detenzione di materiale pornografico;
pornografia virtuale;
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
tratta di persone;
acquisto e alienazione di schiavi.

art. 25 sexies**Abusi di mercato:**

abuso di informazioni privilegiate;
manipolazione del mercato.

art. 25 septies**Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:**

omicidio colposo;
lesioni personali colpose.

art. 25 octies**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita:**

ricettazione;
riciclaggio;
impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita.

art. 25 novies**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:**

messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche di un'opera o di parte di un'opera d'ingegno protetta;
abusiva duplicazione di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, predisposizione di mezzi per consentire la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto, estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del titolare e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo,

cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

- abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione;

- detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;

- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

- fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure;

- abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-*quinquies* L. 633/1941, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-*ter*, comma 2, L. 633/1941:

- riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

- immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore;

- realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941. mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno;
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

art. 25 decies

Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, ovvero la condotta di chi, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Detta facoltà spetta all'indagato (ovviamente anche all'imputato) per fatti che riguardano la propria responsabilità. È altresì concessa (articolo 199 c.p.p.) anche ai "prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato".

Per l'individuazione dei prossimi congiunti dell'imputato o della persona sottoposta ad indagini preliminari, l'art. 199 c. p. p. rimanda all'art 307 c. p. di cui fa espressa menzione.

Secondo quest'ultimo, infatti, "s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti", oltre al convivente more uxorio.

art.25 undecies

Reati ambientali:

uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;

distruzione o deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto;

scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;

scarico non autorizzato di acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti;

scarico non autorizzato di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province o dall'autorità competente;

inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque di superficie e sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia rischio;

raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione;
realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata;
realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi;
falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi;
traffico illecito di rifiuti;
attività organizzata di traffico illecito di rifiuti;
inquinamento atmosferico;
importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali;
falsificazione e alterazione di certificati e licenze, notifiche comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza, uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali;
detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
inquinamento dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
sversamento da navi di sostanze inquinanti;

art. 25 duodecies

Impiego di cittadini di Paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare:

impiego di cittadini di Paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare.

Art. 25 terdecies

Razzismo e xenofobia

La norma di riferimento, articolo 3 comma 3 bis della legge 13 ottobre 1975 n. 654 è stata abrogata dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 che ha introdotto l'articolo 604 bis del c.p. che recita:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini

di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale."

Versandosi in tema di responsabilità di carattere penale, non può che dirsi che l'intervenuta abrogazione della norma indicata dal legislatore nell'ambito dei reati catalogo non costituisca ipotesi di abrogatio criminis posto che la condotta indicata nell'originaria fattispecie astratta è riprodotta nel comma 3 dell'articolo 604 bis c.p.p.

Dunque la condotta costituente il reato presupposto individuato dal Legislatore è da ritenersi integrata allorché si verificano la propaganda, l'istigazione o l'incitamento commessi in modo che derivi pericolo di diffusione di idee che si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 della Corte penale internazionale.

Ai fini di fornire una miglior ricostruzione della condotta integrante il reato presupposto l'ente ritiene di richiamare quanto individuato e chiarito dalla Giurisprudenza di legittimità che in relazione all'ipotesi delittuosa descritta si è così pronunciata:

"Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 3, comma primo, lett. a), prima parte, legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modifiche, la "propaganda di idee" consiste nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni; l'"odio razziale o etnico" è integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione; la "discriminazione per motivi razziali" è quella fondata sulla qualità personale del soggetto, e non - invece - sui suoi comportamenti."

Art. 25 quaterdecies

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Offrire o promettere denaro o altre utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, esercitare abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità, venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione, organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché

titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge, dare pubblicità all’esercizio di dette attività, dare pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero, partecipare a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità sopra descritte.

Esercitare giuochi d'azzardo a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolgere in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero, effettuare la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione

Art. 25 quinquiesdecies

Reati tributari

Si tratta di condotte previste e punite ai sensi del D.Lgs. 74/2000 ed in particolar modo del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1,

delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis,

delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3,

delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1,

delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis,

delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10,

delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11,

Art. 25 sexiedecis

delitti di contrabbando

articoli da 282 a 293 del Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43 “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*” che individuano le singole ipotesi di contrabbando delle merci equiparando il tentativo di commissione del reato alla sua consumazione.

Il contrabbando semplice può perfezionarsi attraverso il movimento delle merci:

attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282)

nei laghi di confine (art. 283)

per mare (art. 284)

per via aerea (art. 285)

nelle zone extra-doganali (art. 286)

nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289)

oppure attraverso irregolarità nella movimentazione delle merci ammesse a regimi speciali:

merci importate con agevolazioni doganali (art. 287)

detenute in depositi doganali (art. 288)

ammesse a restituzione di diritti (art. 290)

ovvero a importazioni o esportazioni temporanee (art. 291)

La sanzione prevista dall'articolo 282 (multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti) si applica anche a chiunque, fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, sottrae, dolosamente, merci al pagamento dei diritti di confine dovuti (art. 292)

* * *

Configurabilità del tentativo

L'articolo 26 dispone che le sanzioni all'Ente si applichino anche in relazione alle fattispecie tipiche sopra elencate allorché esse intervengano nella forma del tentativo (fatto salvo quanto indicato in relazione all'articolo 293 del D.P.R. 43/73 in tema di contrabbando)

Evidente che, affinché i modelli organizzativi e gestionali possano dirsi efficaci, è necessario che essi si occupino nello specifico delle fattispecie penali di cui, con valutazione prognostica sempre da effettuarsi ex ante, sia possibile la commissione nell'ambito di condotte da cui, astrattamente, l'ente medesimo possa trarre profitto o vantaggio.

* * *

Applicabilità della disposizione di cui all'articolo 131 bis c.p. – particolare tenuità del fatto

L'eventuale declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., nei confronti dell'autore del reato presupposto non incide sulla contestazione formulata nei confronti dell'ente ex d.lg. n. 231 del 2001, né all'ente può applicarsi la predetta causa di non punibilità.

Così si è espressa la Corte di Cassazione (Cassazione penale, sez. III, 23/01/2019, n. 11518) e, ai fini della redazione dell'aggiornamento del Modello si ritiene necessario richiamare la pronuncia in questione che pur non assumendo forza di legge costituisce certamente orientamento da tenere in debito conto.

Il codice etico

Presupposto per l'adozione di MOG capaci di prevenire la commissione di fatti reato da parte dei soggetti come sopra identificati è l'adozione da parte dell'ente di un codice etico.

Il Codice Etico è una vera e propria 'Carta Costituzionale' dell'ente, contenente l'enunciazione dei diritti e doveri morali.

Esso definisce la responsabilità etico - sociale di ogni partecipante all'organizzazione aziendale.

È un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell'azienda.

Introduce una definizione chiara ed esplicita delle proprie responsabilità etiche e sociali verso tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell'attività dell'azienda (clienti, fornitori, soci, cittadini, dipendenti, collaboratori, istituzioni pubbliche, associazioni ambientali e chiunque altro sia interessato dall'attività dell'azienda).

Costituisce altresì il principale strumento di implementazione del livello etico all'interno dell'azienda, e nei rapporti tra l'azienda ed i terzi, chiarendo e definendo l'insieme dei principi cui sono chiamati ad uniformarsi i destinatari nell'esecuzione dei loro rapporti reciproci nonché nel relazionarsi con portatori di interessi reciproci nei confronti della società.

I destinatari sono pertanto chiamati al rispetto dei valori e dei principi enunciati nel Codice Etico e sono tenuti a tutelare e preservare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l'immagine dell'ente nonché l'integrità del suo patrimonio economico ed umano.

Il modello organizzativo e gestionale

Le caratteristiche del Modello adeguato

Preliminarmente occorre evidenziare come siano considerati quali soggetti apicali coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (Cass. Civ., SS. UU., 30 settembre 2009, n. 20936)

La Giurisprudenza ha contribuito a definire quali caratteristiche debba possedere un Modello Organizzativo e Gestionale per potersi definire adeguato.

Dette caratteristiche sono indicate nel cosiddetto “decalogo di Milano” che è opportuno indicare ai fini di poter possedere una guida certa e sicura nella costruzione del modello.

Il Modello deve essere adottato dopo una identificazione dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non semplicemente descrittiva e ripetitiva della norma;

il Modello deve prevedere che i componenti dell'Organo di Vigilanza siano in possesso di capacità specifiche sia in tema di attività ispettiva e che di proposizione;

il Modello deve prevedere, per i componenti dell'OdV, quale causa di incompatibilità, la sentenza di condanna, o di patteggiamento non irrevocabile, non solamente per i reati previsti dal d.lgs 231/01;

il Modello deve prevedere una formazione specifica per i dipendenti nella loro generalità, per i dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, per l'Organo di Vigilanza e per i preposti al controllo interno;

il Modello deve prevedere, per quanto riguarda i corsi di formazione, il controllo della loro frequenza e la qualità sul contenuto dei programmi, oltre l'obbligatorietà della partecipazione;

il Modello deve prevedere espressamente sanzioni disciplinari nei confronti degli amministratori, direttori generali e più in generale dei “soggetti apicali” che per negligenza o imperizia non abbiano individuato, e conseguentemente eliminato, violazioni al modello e, nei casi più gravi, compimento di reati.

il Modello deve prevedere procedure in grado, in presenza di particolari circostanze, di ricercare ed identificare la presenza dei rischi.

Come, ad esempio, nel caso di un elevato turn-over del personale, nell'emersione di precedenti violazioni;

il Modello deve prevedere sia controlli di routine che controlli a campione, non prevedibili, nei confronti delle attività aziendali sensibili;

il Modello deve prevedere e disciplinare l'obbligo per tutti i dipendenti, siano essi direttori, amministratori della società o impiegati, di riferire all'Organismo di Vigilanza notizie di fatti compiuti in violazioni del modello, senza che ne possano subire le conseguenze;

il Modello deve contenere protocolli e procedure specifiche e concretamente applicabili alla realtà dell'Ente.”

Il “decalogo di Milano”, come era logico e prevedibile attendersi, è stato declinato dalla Giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto (Cassazione penale sez. II - 27/09/2016, n. 52316):

“ai fini dell'esonero della responsabilità amministrativa da reato, l'approntamento di un modello organizzativo, ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo n. 231 del 2001, non è a tal fine sufficiente, essendo anche necessaria l'istituzione di una funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello, attribuita a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Al riguardo, iniziativa e controllo possono essere ritenuti effettivi e non meramente "cartolari", soltanto ove risulti la non subordinazione del controllante al controllato: infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto citato prevede una serie di obblighi di informazione nei confronti dell'organo di vigilanza, al fine evidente di consentire l'esercizio "autonomo" del potere (di vigilanza); inoltre, l'articolo 6, comma 2, lettera e), citato prevede un sistema disciplinare idoneo. Da ciò deriva, quindi, che non può definirsi idoneo a esimere la società da responsabilità amministrativa da reato, il modello organizzativo che preveda l'istituzione di un organismo di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle prescrizioni adottate non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo, ma sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato (l'inadeguatezza dell'organismo di vigilanza era stata dedotta, nella specie, tra l'altro, dalla partecipazione, quale presidente, di un consigliere di amministrazione della società, e dalla presenza, tra i componenti, di altri soggetti che, per i loro rapporti e il loro ruolo, non potevano essere considerati realmente indipendenti rispetto ai proprietari dell'ente)”

Il reato colposo non escluda la responsabilità amministrativa dell'ente.

L'interesse o il vantaggio a favore dell'impresa, seguenti all'azione delittuosa del dipendente/responsabile, non attengono necessariamente all'evento antigiusuridico prodotto bensì possono limitarsi alla mera condotta dell'agente di reato.

Un risparmio dei costi seguente alla condotta (colposa) illecita risulta sufficiente a sanzionare l'impresa, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001” (Cassazione penale sez. II - 27/09/2016, n. 52316).

La Giurisprudenza di legittimità si è espressa anche in ordine all'onere della prova inerente all'idoneità del M.O.G. a prevenire il verificarsi del reato contestato, affermando che (Cassazione penale sez. VI - 12/02/2016, n. 11442):

“spetta all'ente dimostrare di aver attuato modelli organizzativi idonei a prevenire il verificarsi del reato contestato.

In tema di responsabilità amministrativa dell'ente derivante da persone che esercitano funzioni apicali, il sistema normativo introdotto dal d.lg. n. 231 del 2001 - che coniuga i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configurando un "tertium genus" di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza - grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito dell'ente, mentre a quest'ultimo incombe l'onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”

Giovi in punto ricordare che l'approdo giurisprudenziale trae forza ed origine da pronuncia resa a sezioni Unite. (Sezioni Unite, 24 aprile 2014,)

Mentre in relazione alla possibilità di ascrivere all'ente responsabilità da reato la giurisprudenza di legittimità ritiene (Cassazione penale sez. II - 16/06/2015, n. 29512) *“sufficiente che la condotta del reo persona fisica tenda oggettivamente all'interesse o abbia in effetti realizzato — non rileva se in*

attuazione o meno dell'interesse perseguito — un vantaggio dell'ente medesimo, senza che assuma rilevanza contraria né la volontà dell'agente di conseguire un vantaggio finale solo per sé, né la distrazione del profitto ad opera dell'autore del reato presupposto dopo la consumazione di questo, che deve considerarsi un irrilevante post factum. Ove la responsabilità dell'ente sia valutata con riferimento ai delitti di truffa in sovvenzioni (art. 640-bis c.p.) e malversazione (art. 316-bis c.p.), perciò, non esclude il requisito del vantaggio ex art. 5, d.lgs. n. 231/2001, il fatto che il finanziamento ricevuto dall'ente per effetto del reato dell'amministratore sia stato poi, anche per intero ed anche immediatamente dopo l'accredito, distratto al patrimonio personale del reo, rilevando esclusivamente l'accREDITAMENTO iniziale delle somme, anche per breve tempo, sul conto dell'ente.”

L'ente, inoltre, dovrà dimostrare di aver vigilato sulla effettiva operatività e osservanza dei modelli e di aver creato una struttura (internal auditing) con poteri di iniziativa e controllo autonomi da ogni condizionamento e deputata soltanto a questo compito.

Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha specificato che i poteri di iniziativa e controllo possono essere ritenuti effettivi e non meramente "cartolari", soltanto ove risulti la non subordinazione del controllante al controllato.

Ed invero, l'art. 6, comma 2, lettera d), del decreto in esame prevede una serie di obblighi di informazione nei confronti dell'organo di vigilanza, al fine di consentire l'esercizio "autonomo" del potere di vigilanza. Inoltre, l'art. 6, comma 2, lettera e), citato prevede un sistema disciplinare idoneo. Da ciò deriva, quindi, che non può definirsi idoneo a esimere la società da responsabilità amministrativa da reato, il modello organizzativo che preveda l'istituzione di un organismo di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle prescrizioni adottate non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo, ma sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato (Cass. Pen., Sez. II, 9 dicembre 2016, n. 52316).

Affinché venga meno la responsabilità dell'ente, non è sufficiente che ci si trovi di fronte ad un apicale infedele; si richiede, di più, che non sia ravvisabile colpa alcuna da parte dell'ente stesso, il quale - attraverso il suo organismo, deve aver vigilato anche sull'osservanza dei programmi intesi a conformare le decisioni del medesimo secondo gli standard di "legalità preventiva" (lett. d).

Anche la giurisprudenza di merito si è espressa sull'argomento affermando che "E' chiaro infatti, nel sistema del D.lgs 231/2001, che chi, come "il dirigente apicale, impersona l'Ente, non trascina nella responsabilità l'Ente stesso solo nella situazione limite in cui si possa provare, non certo per ipotesi o presunzione, che egli abbia pervertito e frustrato con l'inganno l'intero sistema decisionale e di controllo della società. Ma si tratta evidentemente di una situazione limite e quasi manualistica che ben difficilmente può fare ingresso in simili procedimenti" (Tribunale di Milano, ordinanza caso SIEMENS AG).

A sua volta, anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che nel caso di reati-presupposto commessi da soggetti apicali, la colpa di organizzazione "trova espressione nell'art. 6, alla cui stregua l'ente, altrimenti responsabile, può opporre la prova della preventiva adozione e attuazione di idonei modelli organizzativi, volti a prevenire reati della specie di quello verificatosi, dell'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli a organismo

dell'ente dotato di autonomi poteri, della fraudolenta elusione dei modelli, della non ravvisabilità di un'omessa o insufficiente vigilanza".

Secondo la Corte, pertanto, se il reato è commesso da soggetto apicale, la mancata adozione è di per sé sufficiente a ritenere integrata la responsabilità dell'ente e spetterà a tale soggetto fornire la prova liberatoria (Cass. Pen., Sez. VI, 6 dicembre 2018, n. 54640).

* * *

L'onere della prova

La Suprema Corte di Cassazione, nell'ambito della pronuncia resa in relazione alla vicenda processuale nota come Thyssen ha chiarito come, nonostante il dettato della norma dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2001, gravai sull'accusa dimostrare la carente autoregolamentazione dell'azienda, la quale può tuttavia dare prova liberatoria.

La Suprema Corte ha rilevato come nella disciplina del D.lgs. 231/01 non sia contenuta alcuna norma atta sostenere, o peggio ad indicare, inversione dell'onere della prova, rispetto a quanto previsto in ambito processual penalistico.

Grava quindi sull'accusa la dimostrazione della commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui al D. Lgs. n. 231/2001, art.5 e della carente regolamentazione interna dell'ente.

L'assenza di prova non potrà che condurre, entro i ben noti limiti del legittimo dubbio, a pronuncia assolutoria nei confronti dell'ente.

Interessante notare come la pronuncia si sia preoccupata di fornire elementi ermeneutici atti ad identificare quale possa essere il contenuto della prova liberatoria che l'ente intenda offrire così statuendo: *"militano a favore dell'ente, con effetti liberatori, le previsioni probatorie di segno contrario di cui al d.lgs. n. 231, art. 6, afferenti alla dimostrazione di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"* (Cass. Pen., SS. UU., 18 settembre 2014, n. 38343). Una vera e propria "colpa" di organizzazione che le Sezioni Unite fondano e collegano sul e nel *"rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli"* (Cass. Pen., SS. UU., 18 settembre 2014, n. 38343).

L'analisi relativa a SUN spa

La struttura giuridica dell'ente, la corporate governance

L'ente è una s.p.a. interamente partecipata dal Comune di Novara.

Oggetto sociale dell'ente è:

“l'attività di organizzazione, esercizio e gestione di servizi di trasporto e mobilità in generale, di tipo urbano ed extraurbano, con qualsiasi tipologia e tecnologia, ed in particolare del trasporto pubblico di persone, incluse particolari categorie di utenti, quali studenti e persone, anche ammalati, con capacità motoria ridotta od assente.

La società potrà svolgere attività complementari, strumentali o connesse al servizio principale ed in particolare:

ogni attività industriale o commerciale riguardante il trasporto o la mobilità compreso il servizio di agenzia viaggi e di noleggio da rimessa,

ogni attività industriale o commerciale connessa alla attività della Società, compresa la manutenzione e revisione di mezzi propri e di terzi;

studi, ricerche indagini, piani, progetti ed azioni promozionali, riguardanti il settore della mobilità complessiva e del traffico;

organizzare e gestire il servizio di controllo della sosta, compreso il servizio di rimozione forzata;

attività di costruzione e gestione di parcheggi, di qualsiasi tipologia, inclusi i relativi impianti tecnologici, e compreso l'interscambio con la rete di trasporto pubblico o con un sistema di trasporto specifico;

gestione di impianti stradali di distribuzione carburanti, lubrificanti, gas metano e altri carburanti anche per uso autotrazione, derivati ed affini ed altri prodotti annessi e connessi di ogni specie e tipo, nonché gestione di attività collaterali connesse all'impianto stradale, quali autoriparazioni, autolavaggio, commercio di prodotti alimentari e non e comunque connessi alla tipologia dell'attività ed inoltre la somministrazione di alimenti e bevande;

organizzazione, coordinamento e controllo di attività di gestione degli impianti di cui sopra;

attività di promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, gestione, coordinamento tecnico e finanziario di infrastrutture e di impianti per il trasporto pubblico e di altri servizi anche ausiliari e affini a quelli indicati in qualunque modo attinenti all'oggetto;

attività di assistenza nel campo dei trasporti e della mobilità in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, e dell'informazione all'utenza.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Società potrà agire in proprio, su mandato e in ogni altra forma di collaborazione con terzi o di affidamento da parte di terzi.

La società potrà, inoltre, per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, ivi incluso prestare fidejussioni avalli e ogni garanzia in genere, con tassativa esclusione della raccolta e sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi della legge n. 216/1974, dell'esercizio delle attività di cui alle leggi n. 1/1991 n. 197/1991, nonché dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui al D.lgs. n.385/1993 e n.415/1996.

La società, nel rispetto dell'eccezione di cui al precedente comma, potrà infine esercitare tutte le attività di cui al presente oggetto in via diretta, anche tramite incarichi professionali o di appalto, o indiretta e, a tal fine, costituire o assumere partecipazioni ed interessenze in altri Enti, Associazioni, Consorzi, Società a capitale pubblico, misto o privato o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi."

L'organo amministrativo

La società è attualmente amministrata da un Amministratore Unico.

È prevista la possibilità che essa sia amministrata da un consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, determinato dall'Assemblea fino al massimo previsto dalla norma definita, con non felice espressione, "vigente".

Nel caso di amministrazione demandata a Consiglio di Amministrazione è possibile interpretare l'indicazione contenuta nello Statuto e relativa al numero massimo di membri del Consiglio di Amministrazione, facendo riferimento alla normativa in essere al momento dell'approvazione dello Statuto stesso.

Sempre in caso di nomina di CdA i consiglieri nominati restano in carica per un numero massimo di tre esercizi con possibilità di loro rielezione.

La nomina del presidente è riservata all'assemblea dei soci e, solo ove questa non vi abbia provveduto, al c.d.a.

Il c.d.a nomina fra i componenti un Vicepresidente.

Il c.d.a. si considera sciolto allorché venga meno, per qualsiasi causa, la metà più uno dei suoi membri.

In questo caso, come nel caso di cessazione di tutti gli amministratori, la convocazione dell'assemblea e la gestione dell'ordinaria amministrazione è demandata, ex articolo 2386 c.c., al Collegio Sindacale.

Nei confronti dei consiglieri vigono le norme di ineleggibilità e di incompatibilità determinate dalle "leggi vigenti".

Appare opportuno evidenziare, in sede di revisione del presente modello organizzativo, come, sulla scorta della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale intervenuta in tema, la norma cui fa riferimento lo Statuto dell'ente, debba, in questo caso, riferirsi a quella vigente al momento in cui debbono essere rilevate le norme di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti del membro o dei membri del cda.

È previsto, per gli amministratori, divieto di svolgere attività concorrenziali rispetto a quelle svolte dall'ente.

Come detto, al momento della presente revisione del modello organizzativo e gestionale dell'ente la società risulta essere amministrata da un Amministratore Unico.

Ai fini di dar compiuta ed intelligibile ragione dei sistemi di governance della società si ritiene opportuno indicare anche i poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione.

Poteri del C.d.a

Il C.d.a esercita il potere, in esclusiva, di gestione dell'impresa.

Può delegare parte delle proprie funzioni ad un comitato esecutivo composto da uno o più dei suoi componenti.

Non sono delegabili le attribuzioni previste dagli articoli 2420 ter, 2423, 2446, 2447, 2501 ter, 2506 bis c.c ed altresì le decisioni sui seguenti atti:

- a. l'acquisto, l'alienazione di immobili sociali e la costituzione di diritti reali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 punto 1 lettera g dello Statuto;
- b. l'assunzione e cessione di partecipazioni in altre società, nonché la costituzione di società o l'acquisto di aziende, salvo quanto previsto dall'art. 16, punto 1, lettera H;
- c. l'approvazione delle operazioni di fusione e scissione delle società controllate e collegate nei limiti ed alle condizioni di legge (artt. 2505 - 2505 bis - 2506 ter del cod. civ.);
- d. la cessione o l'affitto di azienda o di rami di essa, salvo quanto previsto dall'art. 16, punto 1, lettera I;
- e. la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- f. la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
- g. l'assunzione di finanziamenti, salve le ordinarie operazioni bancarie, e la concessione di garanzie in favore di terzi;
- h. la nomina dei dirigenti;
- i. le decisioni in merito alla nomina delle cariche sociali delle società partecipate;
- j. le decisioni in merito al trasferimento della sede sociale e all' istituzione e/o alla soppressione delle sedi secondarie, filiali, rappresentanze, uffici, agenzie e dipendenze sia in Italia che all'Estero.

I poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione vengono assunti, in caso di sua nomina, dall'Amministratore Unico.

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone da tre a cinque membri, Sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e di due sindaci supplenti.

Viene nominato dall'Assemblea dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, la scadenza dei sindaci ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

Debbono possedere i requisiti previsti dall'articolo 2399 c.c.

Il collegio vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale, se non diversamente disposto dall'Assemblea, esercita altresì ai sensi dell'art. 2409 bis cc, la revisione legale dei conti sulla società.

In tal caso il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa del presidente, ed in caso di suo impedimento da uno qualsiasi dei sindaci.

Direttore Generale con funzioni di datore di lavoro.

La società con atto a rogito Notaio Vittorio Galliano, del 11 marzo 2020, ha istituito e nominato procuratore speciale, attribuendogli la carica e funzione di datore di lavoro il dottor Sergio Galelli, che già rivestiva la carica di Direttore Generale di SUN S.p.a.

Con detto atto sono state attribuite le seguenti funzioni, poteri e deleghe:

poteri di Direttore Generale,

potere di svolgere le seguenti operazioni, con limite di spesa pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) per singolo atto e senza possibilità di delegare funzioni ad altri dipendenti della società o a terzi:

- ritirare libretti da emettere su conti correnti bancari e postali in base a richiesta sottoscritta ed a rilasciare dichiarazione manleva a ricevuta di scarico a tali riguardi;
- girare quietanze ed incassare assegni e vaglia emessi o girati da terzi all'ordine della Società anche con clausola "non trasferibile", ordinare il protesto, versare l'importo di tali titoli nei conti correnti della Società stessa;
- acquistare ed alienare beni strumentali, esclusi beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché stipulare, con riferimento alla stessa tipologia di beni ed inclusi beni mobili iscritti in pubblici registri, contratti di locazione anche finanziaria (leasing) e di noleggio;
- acquistare ed alienare merci, materie prime ed ogni altro bene destinato all'attività produttiva, compresi beni destinati al consumo o all'utilizzo interno;
- stipulare contratti di somministrazione per la fornitura di beni o servizi alla società;
- stipulare contratti d'opera;
- stipulare contratti di appalto e sub-appalto;
- stipulare contratti di acquisto di spazi e tempi per l'effettuazione di comunicati e pubblicità;
- stipulare contratti di compravendita, locazione anche finanziaria (leasing) e noleggio di hardware e software "EDP", nonché sistemi computerizzati;
- approvare capitolati;
- esigere crediti rilasciando ricevuta liberatoria;
- firmare atti o documenti nei rapporti con enti previdenziali, assistenziali, assicurativi, previsti dalle normative di legge;
- B-

possa, al fine di garantire snellezza amministrativa e gestionale dell'Azienda, nel solo caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico, sotto la vigilanza dello stesso al quale dovrà costantemente rendere conto, svolgere le seguenti operazioni:

- compiere atti di ordinaria amministrazione entro un limite di valore pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per ogni atto;
 - trattare condizioni contrattuali riservate all'Azienda da uno o più istituti di credito con riferimento alle ordinarie operazioni bancarie, quindi procedere alla loro formalizzazione, sottoscrivendo con firma singola la necessaria documentazione contrattuale, impegnando in tal modo validamente la Società nei confronti dell'istituto di credito;
 - operare con firma singola, entro il limite di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero), per ogni operazione sui conti in capo alla Società nell'ambito dei fidi accordati e, limitatamente al pagamento delle competenze al personale dipendente, i poteri per operare con firma singola entro il limite di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);
 - nominare il medico competente;
 - nominare direttamente i R.U.P. (Responsabili Unici della Procedura) per procedure di appalto aziendali;
 - fare quant'altro ritenuto utile ed opportuno per la società ai fini dell'espletamento degli incarichi di cui sopra;
- C-

possa, al fine di assicurare la piena conformità delle attività svolte dalla società alle prescrizioni di legge ed in particolare a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.lgs. n. 106/2009, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alla salute e sicurezza sul lavoro, alla tutela ambientale, con i conseguenti poteri e responsabilità e quindi con piena autonomia decisionale e potere di spesa, con un limite massimo di spesa, relativo alla singola operazione non superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zerozero), pur sempre nei limiti dei budget fissati annualmente dall'organo amministrativo, e con la relativa autonomia finanziaria e tecnico-funzionale necessaria della società, a titolo esemplificativo non esaustivo né limitativo:

- adempiere agli obblighi che l'ordinamento pone a carico del datore di lavoro, definito ai sensi dell'art. 2 D.lgs. n. 81/2008 (come modificato dal D. Lgs. n.106/2009) quali, a titolo esemplificativo, quelli in materia di:

- nominare il medico competente, garantendogli autonomia e le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti; vigilando affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- custodire o far custodire presso la società, d'intesa con il medico competente e nel rispetto della normativa in materia di privacy, le cartelle sanitarie dei lavoratori e consegnarne copia al momento di risoluzione del rapporto di lavoro o a richiesta degli stessi lavoratori;
- designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze, di adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, di assegnazione delle mansioni;
- scegliere ed attuare i presidi e le misure antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, di sorveglianza, di consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ex art. 50 del D.lgs. n. 81/2008, nonché di formazione, informazione ed addestramento di cui agli artt. 36 e 37 dello stesso D.lgs.
- convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 D.lgs. n. 81/2008.

A tal fine il predetto procuratore, quale delegato dal datore di lavoro, dovrà

- esercitare i poteri conferiti in relazione alle sue funzioni specifiche, potendo destinare autonomamente le somme necessarie per la realizzazione delle misure di sicurezza, di igiene, di tutela ambientale e garanzia dei prodotti in piena autonomia, sia pure nel rispetto delle procedure interne di spesa; per l'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli, il procuratore avrà piena autonomia decisionale e finanziaria potendo quindi liberamente disporre, senza autorizzazione preventiva alcuna, nell'ambito del budget stabilito annualmente dall'organo amministrativo di alta direzione della società; resta inteso che nell'ipotesi in cui si palesasse l'improrogabilità e l'urgenza di interventi originariamente non previsti, il procuratore procederà in autonomia, limitandosi a trasmettere apposita comunicazione all'organo amministrativo;
- realizzare ogni intervento finalizzato alla pronta eliminazione di situazioni di rischio, anche con fermata di impianti e macchine, acquistare beni e/o acquistare appalti per prestazioni d'opera e servizi necessari alla migliore sicurezza degli ambienti di lavoro e alla tutela ambientali ciò pure sempre limitatamente alle materie e nei limiti del D.lgs. n. 81/2008;
- sovrintendere e controllare i locali ove operano gli addetti ed intervenire sulle scelte tecnico-operative coinvolgenti i dipendenti in materia di sicurezza e salute di cui in seguito, ovvero quelle che espongono un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente;
- disporre e curare che tutti i prodotti, trattati e commercializzati dalla società siano analizzati in conformità alla normativa vigente in tema di sicurezza per gli utilizzatori e per i terzi, in tema di tutela ambientale e di difettosità in genere;
- provvedere, in via esclusiva ed in piena autonomia, all'adempimento delle normative vigenti per la tutela dell'ambiente, l'igiene, la sicurezza del lavoro e contro l'inquinamento e vigilare sull'osservanza dei provvedimenti adottati. In particolare, al fine di quanto precede, dovrà porre in atto tutti gli adempimenti prescritti con diligenza e tempestività, sia in ambito interno (relativamente a dipendenti, macchinari, impianti, strutture e fabbricati), sia nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici e privati, ivi compresa la facoltà di acquistare beni e di chiedere la prestazione di servizi appropriati per l'attuazione di quanto sopra detto, il tutto con i vincoli di spesa in principio enunciati, in quanto tenuto per l'integrale applicazione delle norme di legge, assumendo al riguardo, nei limiti di legge, la piena responsabilità ed ogni potere di rappresentanza della società;
- provvedere, in via esclusiva ed in piena autonomia, ad adottare tutte le misure necessarie per la prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori, dei terzi e dell'ambiente che si rendano di volta in volta necessarie per l'adeguamento alle norme in materia, provvedendo affinché la struttura organizzativa aziendale si articoli in maniera tale che ad ogni settore sia preposta persona idonea ad assicurare la piena osservanza delle norme di prevenzione e protezione;
- provvedere affinché i lavoratori tutti, anche mediante l'applicazione delle norme disciplinari e l'irrogazione delle relative sanzioni, osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza, igiene e tutela dell'ambiente e che utilizzino tutti i dispositivi di sicurezza ed i dispositivi individuali di protezione messi a disposizione, vigilando che questi siano sempre in perfetto stato di efficienza ed avvalendosi, per tale controllo, di personale preposto, già normativamente destinatario di tale compito;

- provvedere affinché siano adottate le misure necessarie o opportune al fine di vigilare e verificare la costante e fedele attuazione delle procedure e dei protocolli aziendali e del modello organizzativo, riportando eventuali carenze o rilievi all'organismo di vigilanza, al fine ultimo di garantire in via preventiva la società dalla commissione delle fattispecie di reato previste per la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro stabilite dalla legge n. 123/2007, dal D.lgs. n. 81/2008 e dal D.lgs. n. 231/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- provvedere affinché venga assicurato che i presidi sanitari di primo soccorso ed i servizi igienico assistenziali siano conformi alle prescrizioni di legge;
- provvedere affinché sia verificata costantemente la rispondenza di tutte le macchine, impianti, strumenti utensili e quant'altro alle disposizioni di legge, con adeguamento alle nuove tecnologie in materia di sicurezza, igiene ed ecologia ed in particolare al D.P.R. n. 459/1996 e successive modifiche ed integrazioni;
- con specifico riferimento ad operazioni inerenti alla tutela della sicurezza del lavoro, dell'igiene e dell'ambiente:
 - a) adottare tutte le misure per prevenire gli incidenti e la limitazione delle conseguenze dei danni all'uomo e all'ambiente per le attività industriali, rientranti nella normativa relativa ai rischi rilevanti;
 - b) provvedere affinché siano curate, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, all'igiene e tutela dell'ambiente, le operazioni di manutenzione e riparazione degli edifici ed opere destinate ad ambienti o posti di lavoro;
 - c) rappresentare il datore di lavoro committente per i lavori dati in appalto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 (obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione), assicurando che siano eseguiti nel rispetto di tutte le norme vigenti, compresi tutti gli obblighi, anche in materia di sicurezza, che l'ordinamento pone a carico del datore di lavoro committente, in particolare promuovendo la cooperazione ed il coordinamento in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, elaborando unico documento (DUVRI: documento unico di valutazione dei rischi interferenti), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza;
 - d) adempiere, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici, in caso di realizzazione di lavori edili che comportano cantieri temporanei o mobili ex art 89 D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, agli obblighi posti dal titolo IV del D.lgs. n. 81/2008;
 - e) sottoscrivere tutti gli atti necessari (richieste di notizie, informazioni e documenti, richieste di certificati ed attestazioni ad enti pubblici istanze, dichiarazioni, atti negoziali, esposti, opposizioni, ricorsi non giurisdizionali, ccc) e rappresentare la società nei confronti della pubblica amministrazione e con terzi privati per attuare le responsabilità affidate in materia di sicurezza, salute nel luogo di lavoro e ambiente, previa delibera dell'organo amministrativo, per operazioni gestorie e non delegabili;
 - f) compiere presso le pubbliche amministrazioni, enti ed uffici pubblici e privati tutti gli atti e le operazioni necessarie per ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni come in precedenza identificate;

g) rilasciare, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 81/2008, previa intesa con datore di lavoro, a dirigenti, quadri ed institori della società e comunque a persone idonee, deleghe che li abilitino ad esercitare funzioni ed a compiere atti esecutivi definiti e circoscritti a lui attribuiti, sorvegliando adeguatamente la loro attività;

h) disporre adeguate e necessarie attività idonee a contenere nei limiti (previsti da leggi e/o regolamenti e/o comunque norme cogenti) vigenti pro tempore le emissioni rumorose verso l'esterno, sia notturne che diurne, verificando periodicamente eventuali modificazioni; curare, in ogni caso, ogni adempimento di carattere amministrativo connesso all'ecologia, sia in via preventiva, che in via ordinaria;

i) provvedere a fornire, promuovere, organizzare e sovrintendere alla necessaria, completa, adeguata ed opportuna informazione, addestramento e formazione dei lavoratori subordinati, ausiliari ed eventualmente autonomi, cioè di tutti coloro che prestino la propria opera o il loro servizio nell'ambito dei locali o dei beni aziendali, circa gli eventuali rischi generici e specifici connessi all'attività di impresa, fermo il divieto dell'art. 17, o delle lavorazioni cui possano essere esposti, rendendo loro note le norme essenziali di prevenzione, sicurezza, igiene e salute ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, anche mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle stesse e/o con ogni altro mezzo idoneo che ne possa rendere più determinante, immediata ed utile la conoscenza;

j) provvedere affinché sia curata, in relazione alle condizioni d'uso, e sempre collegati alla necessità della sicurezza del lavoro, le operazioni di manutenzione e riparazione degli edifici, ed opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi i servizi accessori, nonché degli impianti, delle macchine, degli apparecchi, delle attrezzature, degli utensili e degli strumenti nei limiti di spesa sopra indicati e, previa la delega dell'organo amministrativo, per le operazioni gestorie e non delegabili;

k) provvedere affinché sia assicurato che tutti i posti di lavoro, all'interno dei locali aziendali, dovunque dislocati, rispettino i principi di ergonomia previsti dall'art. 71 e dall'allegato XXXIV D.lgs. n. 81/2008;

l) provvedere affinché sia assicurato che le attrezzature munite di videoterminali siano conformi a quanto previsto dagli artt. 172-177 del D.lgs. n. 81/2008;

m) rappresentare la società nei confronti della direzione territoriale del lavoro, servizio ispettivo, delle Asl, dello Spresal, degli Istituti previdenziali ed assicurativi e di qualsiasi altro ufficio, ente, autorità, in materie riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro e la tutela dell'ambiente, nonché nei confronti dell'Organismo paritetico provinciale per quanto di competenza di quest'ultimo; ricevere e verificare tutte le comunicazioni e notifiche da qualsivoglia ufficio provenienti e connesse con le funzioni attribuite in virtù della presente delega di funzioni.

Inoltre, al procuratore, quale delegato del datore di lavoro, è affidato il compito di provvedere all'attuazione di ogni misura necessaria di igiene presso i locali aziendali della società, nonché luoghi di deposito, lavorazioni accessorie e di pertinenza, luoghi e spazi della società, curando che:

a) le condizioni degli ambienti di lavoro siano e rimangano rispondenti alle prescrizioni di legge;

b) le lavorazioni che implicano l'utilizzazione di agenti nocivi, o la produzione e/o il rifiuto di sostanze nocive siano svolte secondo le prescritte misure in materia di igiene sul lavoro;

c) siano approntati e forniti gli opportuni mezzi, in tema di:

- prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- evacuazione lavoratori e primo soccorso;
- sorveglianza sanitaria;
- formazione ed informazione dei lavoratori;
- adeguamento dei luoghi di lavoro;
- uso degli strumenti di lavoro;
- uso dei dispositivi di protezione individuale (D.p.i.);
- videoterminali;

provvedendo in specifico, ed in completa autonomia, affinché sia attuata un'adeguata ed idonea verifica delle capacità e delle condizioni dei lavoratori nell'affidamento dei vari compiti agli stessi, nonché un'adeguata ed idonea scelta degli strumenti, attrezzature eccetera, formazione ed informazione del personale, verificando (a mezzo di apposito personale, già normativamente preposto) il corretto uso ed apprendimento, anche al fine di ridurre al minimo ogni possibile occasione di rischio.

In ogni caso, il procuratore è autorizzato, nei limiti di legge, a compiere qualsivoglia atto per il raggiungimento dell'obbiettivo proposto di salvaguardia della salute, dell'igiene e della tutela ambientale e di garanzia della sicurezza generale dei prodotti, anche se qui non espressamente menzionato, e sempre se non vietato.

A tal fine, il procuratore dovrà disporre affinché siano richieste ed ottenute autorizzazioni, certificazioni, attestazioni e quant'altro previsto e prescritto per l'esercizio delle attività con particolare riguardo a quanto prescritto in tema di prevenzione incendi, stoccaggio e smaltimento rifiuti, scarico dei reflui idrici, di emissioni in atmosfera e, in generale, in tema di normative ecologiche e di tutela ambientale.

Il procuratore dovrà inoltre fare tutto quanto necessario affinché le condizioni degli ambienti di lavoro, per quanto attiene alla cubatura e superficie dei locali, alle coperture, pavimenti, aperture, locali sotterranei, ricambi d'aria, illuminazione naturale e artificiale, alla temperatura degli apparecchi di riscaldamento, ai depositi di immondizie, rifiuti e materiali insalubri, e per quant'altro non espressamente elencato, ma dovuto per legge, siano e rimangano rispondenti alle prescrizioni di legge tutte.

È altresì conferita al procuratore la funzione di attuare ogni misura necessaria per la tutela dell'ambiente esterno, così come previsto dal D.lgs. n. 152/06 e dal D.lgs. n. 4/08 e loro successive modifiche ed integrazioni.

È conferito infine, per quanto occorrer possa, al procuratore, in qualità di delegato del datore di lavoro, ogni potere di attività generale e particolare di controllo e predisposizione di tutte le cautele, misure e provvedimenti (che riguardano l'antifortunistica, la tutela e l'igiene e la sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente anche esterno), prescritti dall'ordinamento generale e speciale, la cui violazione sia soggetta a sanzioni penali e/o amministrative e/o civili.

La funzione del Comune socio unico

L'ente, come detto, ha quale unico socio il Comune di Novara.

È statutariamente prevista clausola (articolo 29 dello Statuto) atta disciplinare i poteri dell'unico socio.

Al momento della redazione del modello si versa in suddetta ipotesi.

I poteri di nomina dell'organo amministrativo spettano dunque esclusivamente al Comune di Novara.

La durata della carica dei consiglieri non può eccedere il mandato elettivo del Sindaco.

I consiglieri restano in carica oltre detto termine solo fino alla nomina dei nuovi consiglieri che deve avvenire entro sessanta giorni dall'insediamento del nuovo Sindaco.

Decorso detto termine i consiglieri non revocati si intendono confermati sino alla scadenza naturale del proprio mandato.

Gli amministratori sono revocabili e sostituibili solo dal Comune di Novara ai sensi dell'articolo 2449 c.c..

Al medesimo ente spetta la nomina diretta del o dei sostituti.

Le norme previste per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione sono applicabili anche nei confronti dell'Amministratore unico.

Al socio Comune di Novara spetta la nomina dei Sindaci

L'organo amministrativo dell'Ente, sia esso unipersonale o collegiale, è tenuto a relazionare al Consiglio Comunale, una volta l'anno ed in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione, circa l'attività, il servizio erogato, lo stato patrimoniale ed il conto economico, i piani di sviluppo della Società e del servizio.

Il Consiglio Comunale potrà in detta sede esercitare le proprie competenze rispetto ai poteri di indirizzo e controllo ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Sono previste specifiche disposizioni per il funzionamento dell'ente nel caso in cui l'attuale socio unico continuasse a detenere una partecipazione nella compagine sociale dell'ente superiore al 50 % del capitale sociale.

Ai sensi della citata disposizione, articolo 30 dello Statuto, qualora il Comune di Novara abbia più del 50% delle azioni e non la quota totalitaria delle stesse in deroga a quanto disposto dagli articoli precedenti si applicano le seguenti disposizioni:

Amministrazione

La nomina dei consiglieri di amministrazione deve essere ispirata alla rappresentanza proporzionale degli azionisti; il numero dei componenti dell'organo amministrativo è determinato dall'assemblea preliminarmente alla nomina dei medesimi.

In ogni caso al Comune di Novara spetta un numero di consiglieri pari alla metà più uno dei membri nominati. Ai sensi dell'art.2449 cod. civ. il Comune di Novara ha diritto di procedere alla nomina diretta dei consiglieri di amministrazione di propria spettanza.

La durata in carica dei consiglieri di cui al comma precedente, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2383 Cod. Civ., non può in ogni caso eccedere il mandato del sindaco che li ha designati.

Gli stessi cessano automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina dei successori.

La nomina è disposta entro sessanta giorni dalla data di insediamento del sindaco decorsi i quali gli amministratori precedentemente nominati si intendono confermati per la residua durata dell'incarico.

Gli Amministratori nominati dal Comune di Novara sono revocabili e sostituibili solo dal Comune stesso, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile e, qualora venga a mancare uno o più di essi, spetterà al Comune di Novara la nomina diretta del o dei loro sostituti.

Nel caso di Amministratore Unico l'ente dichiara applicabili, in quanto compatibili, tutte le norme relative ai poteri ed al funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Collegio Sindacale

Il Comune di Novara nomina, ai sensi dell'art. 2449 c.c., il Presidente del Collegio Sindacale, da due a quattro Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti.

Esercizio Sociale

L'organo amministrativo è tenuto una volta all'anno, in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione, a relazionare al consiglio Comunale circa l'attività, il servizio erogato, lo stato patrimoniale ed il conto economico, i piani di sviluppo della Società e del servizio.

Il Consiglio Comunale potrà in questa sede esercitare le proprie competenze rispetto ad indirizzo e controllo ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (ex art. L. 142/90).

Maggioranze assembleari

Fintanto che il Comune di Novara è socio di maggioranza le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia di prima che di seconda convocazione, sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Pur non trattandosi di organo da intendersi in senso proprio, si ritiene necessario inserire la funzione all'interno del presente modello, posta la ratio e le finalità inerente la creazione della figura e la indubbia rilevanza del medesimo in relazione alla mappatura ed alla prevenzione della commissione di reati catalogo.

Il Responsabile dovrà:

provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità secondo la normativa al momento vigente, quindi, eventualmente, qualora: fossero state accertate significative violazioni delle prescrizioni contenute nel piano; fossero intervenuti rilevanti mutamenti organizzativi nella gestione della società; fossero stati emanati provvedimenti legislativi successivi alla redazione del Piano tali da imporre una sua revisione; proporre all'Amministratore Unico l'approvazione della modifica dello stesso;

provvedere ad elaborare, d'intesa con le funzioni competenti, procedure appropriate che consentano di formare e coinvolgere i dipendenti sui temi della prevenzione della corruzione. A tale proposito, sentito il parere del Direttore Generale, il Responsabile predispone e propone in approvazione all'Amministratore Unico, una programmazione annuale per la formazione del personale da svolgersi;

curare la predisposizione di adeguate procedure interne che permettano il miglioramento dei flussi informativi interni aziendali, trasmessi periodicamente al Responsabile della prevenzione o messi a sua disposizione, per lo svolgimento delle sue funzioni;

segnalare tempestivamente le violazioni di cui viene a conoscenza all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;

promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi etici e di trasparenza adottati da SUN;

individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive in ciascun rapporto contrattuale stipulato con terzi dalla società, qualora gli stessi non rispettino nello svolgimento della propria attività prevista contrattualmente i principi di etica e trasparenza adottati da SUN;

procedere, nell'ambito di inchieste interne, all'eventuale audizione degli autori delle segnalazioni, dei soggetti individuati e/o indicati quali responsabili di una presunta violazione, nonché di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti oggetto dell'accertamento;

condurre ricognizioni periodiche e/o non programmate delle attività aziendali, al fine di verificare l'adeguatezza della mappatura delle attività sensibili, delle procedure o dei protocolli aziendali, delle soluzioni organizzative adottate a fronte delle attività a rischio individuate. A tale proposito il Responsabile partecipa inoltre a tutti gli incontri dell'Organismo di Vigilanza.

Per l'adempimento dei compiti sopra elencati il Responsabile potrà in ogni momento:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dirigenti/dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio della società al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità delle attività;
- condurre attività di controllo, di analisi, di accertamento e ricognizioni su atti interni ed osservazione sulle attività aziendali dell'organizzazione amministrativa della società con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche ed alla loro destinazione.

Le figure apicali di SUN S.p.A.

Individuate figure e funzioni della cosiddetta "Alta Direzione", composta al momento della revisione del MOG dall'Amministratore Unico e dal Direttore Generale – datore di lavoro, occorre evidenziare quale altri organi e funzioni apicali compongano la struttura di governance aziendale.

In diretto rapporto gerarchico con le funzioni di Alta Direzione operano:

Staff di direzione ed il **Rappresentante della Direzione per la qualità**.

Si tratta di funzioni fra loro poste in collaborazione orizzontale.

In posizione subordinata all'alta direzione, in virtù di rapporto gerarchico, sono individuate le funzioni apicali di

Coordinatore Area di Movimento


Servizio Controllo Movimento

Ufficio commerciale

Responsabile amministrativa Ognuna delle citate funzioni apicali è posta al vertice di una catena di altre funzioni a questa legate da rapporto gerarchico o funzionale secondo lo schema riportato nella pagina seguente.

L'ente ha altresì nominato figure denominate "Coordinatore di ufficio" referenti del RPCT per il settore acquisti, risorse umane e per il settore sistemi informativi e tecnologie.

SUN S.p.A. – Modello Organizzativo Gestionale



La fase propedeutica alla realizzazione del M.O.G.

Occorre dar atto di come, ai fini di dar compiuta contezza delle modalità operative attraverso cui si è giunti alla redazione del Modello organizzativo di Gestione, si siano preliminarmente svolti alcuni incontri tra il soggetto incaricato della redazione, attraverso il procedimento della revisione ed adeguamento, del presente documento e, in prima istanza, l'O.d.V, in essere al momento della revisione del modello, gli amministratori dell'azienda nonché gli apicali.

In ognuno degli incontri svolti i redattori del Modello hanno avuto modo di confrontarsi liberamente e approfonditamente sulle caratteristiche legislative richieste affinché il Modello da redigere potesse assumere e rivestire l'efficacia e l'utilità propria connessagli, nonché sulla necessità di adozione di procedure di funzionamento aziendali che fossero il più possibile trasparenti e funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Anche, o forse soprattutto, in questa ottica emerge la funzione e l'utilità del Modello Organizzativo di Gestione che non deve essere vissuto né percepito quale mero adempimento burocratico o peggio inutile esecuzione di direttive prive di senso.

Solo facendo sì che il M.O.G. e le regole di condotta e di procedimento in esso contenute siano introiettate da apicali e dipendenti dell'azienda il Modello potrà esplicare appieno la propria efficacia e dimostrare la propria utilità.

Detti incontri, effettuati all'atto di redigere il primo M.O.G. dell'ente, proseguiti attraverso i contatti con le rappresentanze sindacali dell'azienda e con gli altri soggetti che, per la posizione ricoperta e rivestita in azienda o per la particolare formazione professionale od esperienza erano potenzialmente in grado di offrire informazioni utili e preziose al fine di procedere alla redazione del Modello, sono stati, posto che non sono pervenute osservazioni da parte né delle OO.SS. né dell'O.d.V. in relazione e ordine a indicazioni effettuate a mezzo degli strumenti posti a disposizione dei dipendenti al fine di evidenziare criticità, disfunzioni o discrasie di funzionamento delle procedure previste ed adottate dal M.O.G. o violazioni, supposte o concrete del Codice etico adottate, da richieste di indicazione di criticità di funzionamento delle singole aree soggette ad esame effettuate in forma scritta ed a mezzo di comunicazione ai soggetti interessati ed individuati ai sensi dell'organigramma aziendale.

* * *

La valutazione del rischio relativo alla commissione dei reati catalogo

Appare necessario dunque stabilire quali siano fra le fattispecie tipiche descritte dal Legislatore quelle di interesse per la realtà aziendale relativa all'ente di cui ci si occupa.

I settori di rischio ai fini del MOG possono essere identificati nelle seguenti fattispecie:

art. 24) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o dell'Unione Europea, truffa aggravata per il

conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico:

malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle comunità europee;
truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

art. 24 bis) Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria;
accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità;
danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

art. 24 ter) Delitti di criminalità organizzata:

associazione per delinquere;
associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998;
associazioni di tipo mafioso;
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
scambio elettorale politico-mafioso;
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

art. 25) Concussione e corruzione:

concussione;
corruzione per l'esercizio della funzione;
corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
corruzione in atti giudiziari;
istigazione alla corruzione
indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità.

art. 25 bis. 1) Delitti contro l'industria e il commercio:

turbata libertà dell'industria o del commercio;

illecita concorrenza con minaccia o violenza;

art. 25 ter) Reati societari:

false comunicazioni sociali;
false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;
impedito controllo;
indebita restituzione di conferimenti;
illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
operazioni in pregiudizio dei creditori;
omessa comunicazione del conflitto di interessi;
formazione fittizia del capitale;
indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
illecita influenza sull'assemblea;
aggiotaggio;
corruzione tra privati;
ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

art. 25 sexies) Abusi di mercato:

abuso di informazioni privilegiate;
manipolazione del mercato.

art. 25 septies) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

omicidio colposo;
lesioni personali colpose.

art. 25 octies) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita:

ricettazione;
riciclaggio;
impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita.

art. 25 novies) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

art. 25 decies) Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

art. 25 undecies) Reati ambientali:

distruzione o deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto;
scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
scarico non autorizzato di acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti;
scarico non autorizzato di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province o dall'autorità competente;
inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque di superficie e sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia rischio;
raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione;
realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata;
realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi;
traffico illecito di rifiuti;
attività organizzata di traffico illecito di rifiuti;
inquinamento atmosferico;
inquinamento dell'ozono stratosferico;

art. 25 duodecies

Impiego di cittadini di Paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare:

impiego di cittadini di Paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare.

Art. 25 terdecies

Razzismo e xenofobia

Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istigazione a commettere o commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, in forma individuale o associata

Art. 25 quaterdecies

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Offrire o promettere denaro o altre utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, esercitare abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da

esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità, vendita sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione, organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge, dare pubblicità all'esercizio di dette attività, dare pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero, partecipare a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità sopra descritte.

Esercitare giochi d'azzardo a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolgere in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero, effettuare la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione

Art. 25 quinquiesdecies

reati tributari

Si tratta di condotte previste e punite ai sensi del D.Lgs. 74/2000 ed in particolar modo del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11,

Art. 25 sexiedecis

delitti di contrabbando

articoli da 282 a 293 del Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43 *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale”* che individuano le singole ipotesi di contrabbando delle merci equiparando il tentativo di commissione del reato alla sua consumazione.

Il contrabbando semplice può perfezionarsi attraverso il movimento delle merci:

attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282)

nei laghi di confine (art. 283)

per mare (art. 284)

per via aerea (art. 285)

nelle zone extra-doganali (art. 286)

nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289)

oppure attraverso irregolarità nella movimentazione delle merci ammesse a regimi speciali:

merci importate con agevolazioni doganali (art. 287)

detenute in depositi doganali (art. 288)

ammesse a restituzione di diritti (art. 290)

ovvero a importazioni o esportazioni temporanee (art. 291)

La sanzione prevista dall'articolo 282 (multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti) si applica anche a chiunque, fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, sottrae, dolosamente, merci al pagamento dei diritti di confine dovuti (art. 292).

La concreta valutazione del rischio reato

Caratteristiche del sistema di controlli interni

L'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo interno sono condizione per lo svolgimento dell'attività d'impresa in coerenza con le regole e i principi del Codice Etico.

Per sistema di controllo interno si intende l'insieme degli strumenti, attività, procedure e strutture organizzative, volti ad assicurare, mediante un processo integrato di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi presenti in azienda, i seguenti obiettivi:

- l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali, garantendo altresì la tracciabilità degli atti e delle decisioni;
- l'affidabilità delle informazioni contabili e gestionali;
- il rispetto delle leggi e dei regolamenti;
- la salvaguardia dell'integrità del patrimonio aziendale.

Esso è costituito dai documenti di Governance (Statuto, Codice Etico, ecc.) e da norme operative che regolamentano i processi aziendali, le singole attività ed i controlli (ordini di servizio, circolari, manuali ecc.).

Tali regole formano soluzioni organizzative che:

- assicurano sufficiente separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo evitando la creazione di situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione di competenze;
- identificano, misurano e monitorano i principali rischi connessi ed assunti nei diversi livelli operativi;
- consentono la registrazione d'ogni fatto gestionale con adeguato grado di dettaglio e di attribuzione temporale;
- assicurano sistemi informativi affidabili ed idonee procedure di reporting;
- consentono la rilevazione delle anomalie di gestione e la loro tempestiva conoscenza da parte dei livelli aziendali approntati alla loro immediata gestione;
- sono idonee ad individuare compiutamente le responsabilità con particolare riferimento ai compiti di controllo e correzione delle anomalie ed irregolarità riscontrate.

In particolare, la Società individua:

- Controlli di linea, finalizzati alla corretta esecuzione delle attività quotidiane;
- Controlli di congruenza, finalizzati alla verifica della rispondenza dell'operatività alle decisioni assunte dall'Ente;
- Revisione interna, volta ad individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione interna ed a verificare la funzionalità del sistema dei controlli interni.

Il sistema dei controlli interni è sottoposto a periodica ricognizione ed adeguamento.

La revisione interna è realizzata attraverso la funzione di Auditing direttamente dipendente dall'Amministratore Unico cui deve riferire almeno due volte l'anno.

Le deleghe

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri demandategli dallo Statuto.

Se collegiale esso è composto di un numero di membri, anche non soci, non inferiore a tre e non superiore a sette, secondo quanto deciderà di volta in volta l'assemblea in sede di nomina delle cariche sociali, che durano in carica per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Esso nomina inoltre al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente.

Ai suddetti organi sono attribuite le funzioni di rappresentanza così come statutariamente indicato. È consentita possibilità di sub delega a favore dei membri dell'Amministratore Unico, limitatamente ad una singola vicenda, nel rispetto dei principi di trasparenza ed assenza di conflitto di interessi.

Esiste all'interno dell'ente anche un Collegio Sindacale che si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea a norma di legge.

Tutte le strutture, ivi compreso l'Amministratore Unico, il Presidente e gli eventuali Consiglieri delegati, od il comitato esecutivo, debbono operare esclusivamente sulla base di regolamenti interni e procedure operative, che definiscono i rispettivi ambiti di competenza e di responsabilità.

Tutti i procedimenti ed i processi decisionali ed attuativi sono codificati, monitorabili e conoscibili da tutta la struttura.

Attualmente l'ente è amministrato con la forma dell'amministratore unico.

Finalità dell'adozione del modello

Scopo del Modello elaborato è la costruzione di un sistema strutturato e organico di norme e di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dai quali potrebbe discendere la responsabilità della società SUN Spa.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio" e la conseguente proceduralizzazione di tali attività, il Modello si propone le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per la Società nelle "aree di attività a rischio", ovvero sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di un illecito passibile di sanzioni non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente disapprovate dalla Società, in quanto, anche nel caso la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio dalle stesse, esse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici e sociali che ispirano i comportamenti ai quali SUN Spa intende attenersi nell'espletamento della missione aziendale e che sono contemplati nel Codice Etico e di Comportamento adottato;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente, per quanto di propria competenza, per prevenire la commissione dei reati stessi contrastando i comportamenti ritenuti censurabili.

Il presente Modello esplicita e formalizza il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto ed ha per oggetto:

- i contenuti del Decreto, l'identificazione dei reati e dei soggetti interessati;
- l'individuazione e la valutazione dei "processi a rischio";

- il modello di organizzazione e gestione a tutela della Società;
- i principi e requisiti del sistema dei controlli;
- l'Organismo di Vigilanza;
- il sistema sanzionatorio;
- le modalità di comunicazione e formazione;
- le modalità di attuazione e aggiornamento del Modello stesso.

A tale fine il Modello richiama le disposizioni contenute nello Statuto della Società, i principi di gestione e amministrazione, la sua struttura organizzativa, le norme procedurali interne, l'ambiente di controllo e i sistemi di controllo.

Con riferimento a tutte le aree a rischio, sono stati presi in esame gli eventuali rapporti indiretti che SUN Spa intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi ed in particolare con la Pubblica Amministrazione.

Tali linee guida si richiamano a comportamenti inerenti all'area del "fare" e del "non fare", definendo quanto enunciato dai principi del Codice Etico e di comportamento.

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI A RISCHIO

Fatto salvo e richiamato quanto rilevato in ordine al rischio di commissione di reati, il presente MOG individua quali aree sensibili, ovvero esposte a pericolo di verifica di condotte rilevanti ai fini della responsabilità dell'Ente, quelle inerenti:

- a) i reati contro la Pubblica Amministrazione;**
- b) i reati informatici e di trattamento illecito di dati;**
- c) i reati di criminalità organizzata;**
- d) i reati contro l'industria e il commercio;**
- e) i reati societari;**
- f) i *market abuse*;**
- g) i reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro;**
- h) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita;**
- i) i reati di violazione del diritto d'autore;**
- l) i reati ambientali;**
- m) i reati di utilizzo di lavoratori stranieri irregolari;**
- n) i reati tributari**

L'individuazione delle aree di rischio non esclude che si possano commettere da parte di soggetti legati da relazione diretta con l'Ente, siano essi apicali, dipendenti o anche meri stake holder, fattispecie penali ricomprese nei cosiddetti reati catalogo ma che, ove dette condotte si verificassero, non potrebbero mai essere condotte o compiute nell'interesse od a vantaggio dell'ente.

I processi sensibili

I processi definibili quali sensibili in relazione al rischio di commissione di reati vengono individuati:

- quanto all'area sub a) nei procedimenti facenti capo alle responsabilità di direzione e di amministrazione e contabilità;
- quanto all'area sub b) nei procedimenti relativi alla gestione dei sistemi informatici e dei flussi informativi;
- quanto all'area sub c), nei procedimenti facenti capo alle attività di direzione, amministrazione, gestione dei rapporti con i fornitori ed enti partecipati;
- quanto all'area sub d), nei procedimenti relativi alla gestione dei rapporti con società ed imprenditori concorrenti;
- quanto alle aree sub e) e f) nei procedimenti facenti capo alle responsabilità di amministrazione e contabilità;
- quanto all'area sub g) nei procedimenti facenti capo alle attività di direzione, organizzazione del lavoro, gestione del personale;
- quanto all'area sub h) nei procedimenti di gestione degli acquisti e delle forniture;
- quanto all'area sub i) nei procedimenti di gestione degli strumenti informatici a disposizione dell'ente;
- quanto all'area sub l) nei procedimenti riguardanti la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, gli adempimenti ambientali;
- quanto all'area sub m) nei procedimenti riguardanti le attività di amministrazione e gestione del personale.
- quanto all'area sub n) nei procedimenti riguardanti le attività di amministrazione

Esemplificazione delle condotte criminali.

Area pubblica amministrazione

In relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione è opportuno precisare che essi intervengono allorché si turbi, o si ponga a rischio, il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione così come costituzionalmente tutelato e protetto.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tale reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Il reato di malversazione potrebbe quindi essere commesso mediante la destinazione dei fondi agevolati ottenuti a scopi diversi da quelli dichiarati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto previsto per il reato di "Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea", a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Il reato d'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato potrebbe essere commesso nella fase di richiesta di erogazione di un finanziamento concesso (anche a titolo di acconto) ed acquisizione del finanziamento agevolato tramite presentazione di richieste che contengano dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o omettano informazioni dovute.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

Detto reato potrebbe essere commesso per procurare all'ente un ingiusto profitto causando danno patrimoniale allo Stato mediante, ad esempio:

-la formazione di documenti non veri o la tenuta di una condotta ingannevole (ad esempio: corrispettivo per i beni/servizi prestati superiore ai prezzi di mercato o prestazioni rendicontate non fornite o in misura maggiore di quelle fornite);

-la tenuta di analoghe condotte che causino, ad esempio: nelle convenzioni per scavi nelle quali è previsto un pagamento a misura, un corrispettivo dovuto allo Stato, ad altro ente pubblico o all'Unione Europea minore (ad esempio: dichiarando un lavoro quantitativamente inferiore a quello effettivamente realizzato),

-la produzione di documentazioni false e/o alterate o la tenuta di condotte volutamente subdole/artificiose, nell'espletamento degli adempimenti per smaltimento rifiuti ed emissioni inquinanti, che rendano necessarie bonifiche ambientali a seguito dell'inosservanza delle normative in materia;

-la predisposizione e l'inoltro di documenti non veritieri nell'adempimento degli obblighi previdenziali o la negoziazione indebita di minori sanzioni in sede di ispezioni;

-la predisposizione e l'inoltro di documenti non veritieri nelle fasi di presentazione della domanda di finanziamento agevolato, di attuazione del progetto e relativa rendicontazione, di collaudo e di eventuali

ispezioni.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato di frode informatica potrebbe quindi essere commesso alterando il funzionamento di sistemi informatici o telematici o intervenendo sui dati, sulle informazioni o sui programmi contenuti in sistemi informatici o telematici per procurare un ingiusto profitto all'ente con danno dello Stato o di altro ente pubblico (ad esempio: per corrispondere imposte o contributi previdenziali in misura inferiore a quella dovuta).

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Colui che subisce la costrizione non è considerato parte attiva del reato, andando quindi esente da sanzione penale, ma ne è persona offesa.

La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del decreto a titolo di concussione sembrerebbe configurabile solo nella forma del concorso tra un soggetto apicale o tra un soggetto subordinato (che agisca nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica) ed il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio.

Il reato di concussione potrebbe essere commesso mediante l'abuso della qualità e dei poteri dell'incaricato di pubblico servizio, per costringere taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità (ad esempio, l'erogazione di un finanziamento agevolato).

Ciò in quanto, come spiegato in premessa, l'esercizio di quelle attività aventi connotazioni di rilevanza pubblicistica comporta secondo la Giurisprudenza, l'assunzione da parte dell'ente della qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale fattispecie si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. è stata recentemente modificata dalla L. 190/2012.

Rispetto alla previgente ipotesi di "corruzione per un atto d'ufficio", è stato soppresso il requisito del necessario collegamento dell'utilità ricevuta o promessa con un atto, da adottare o già adottato, dell'ufficio, divenendo quindi possibile la configurabilità del reato anche nei casi in cui l'esercizio della funzione pubblica non debba concretizzarsi in uno specifico atto.

Il reato di corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio potrebbe essere commesso, ad esempio:

- per favorire indebitamente l'aggiudicazione di un contratto;
- per influire indebitamente, in sede di esecuzione di un contratto, sull'esito del collaudo;
- per favorire indebitamente l'ottenimento di un'autorizzazione o l'esito di un'ispezione;
- per perseguire illecitamente, sia nelle fasi di gestione degli adempimenti sia nell'ambito di ispezioni e verifiche in qualsiasi materia, finalità per le quali non sussistano i requisiti, fra le quali il rilascio di autorizzazioni, il rilascio di certificazione attestante la conformità alle prescrizioni di legge, la mancata irrogazione di sanzioni, ecc.;
- in ogni fase dei rapporti con Istituzioni e Authority per influenzare indebitamente posizioni ed ottenere decisioni per le quali non sussistano i requisiti a favore della Società;
- per facilitare indebitamente l'assegnazione di un finanziamento agevolato a favore della Società.

La responsabilità dell'Ente per reato commesso dai dipendenti o dai soggetti apicali anche nell'interesse o a vantaggio della medesima, potrebbe conseguire a fronte di ipotesi sia di corruzione attiva che di corruzione passiva.

Le fattispecie di corruzione ai sensi del decreto sono le seguenti:

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. ("Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio") sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Il reato di corruzione in atti giudiziari potrebbe essere commesso nei confronti di Giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse del Gruppo (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia controparte del contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)

La norma in esame prevede l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio – abusando della sua qualità o dei suoi poteri – convinca il privato a dare o promettere denaro o altra utilità al pubblico ufficiale stesso o a un soggetto terzo. L'attività di "induzione" rilevante può consistere in varie forme di persuasione, di convincimento, che consistano in una strumentalizzazione del particolare *status* pubblico dell'agente.

Va sottolineato che la norma prevede la punibilità anche del soggetto privato che dia o prometta denaro o altra utilità al pubblico funzionario.

La norma in questione si applica sussidiariamente, soltanto laddove il fatto concreto non integri un reato più grave.

Il reato potrebbe concretizzarsi a vantaggio dell'ente nell'ipotesi in cui:

- dipendenti o soggetti apicali dell'ente, nella veste di incaricati di pubblico servizio, inducano privati a dare o promettere utilità per l'ente, sfruttando la propria qualità di funzionario pubblico;
- dipendenti o soggetti apicali dell'ente, quali privati, diano o promettano denaro o altre utilità al pubblico funzionario, convinti da quest'ultimo.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 318 e 319 c.p. ("Corruzione per l'esercizio di una funzione" e "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio") si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

I reati-presupposto di concussione, corruzione, istigazione alla corruzione rilevano anche nel caso che siano commessi nei confronti di:

1. membri delle istituzioni comunitarie;
2. funzionari e agenti delle strutture amministrative delle Comunità;
3. persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee;
4. membri e addetti di enti costituiti sulla base di Trattati istitutivi delle Comunità europee;
5. coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
6. persone che svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri che non sono membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali diverse da quelle comunitarie.

Si ricordi che i soggetti indicati nei numeri da 1 a 4 sono parificati ex lege (vedi art. 322 bis, comma 3 c.p.) agli incaricati di pubblico servizio, salvo che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di un pubblico ufficiale (in questo caso prevarrà quest'ultima qualificazione).

Per quanto concerne i soggetti indicati ai numeri 5 e 6, la loro rispettiva qualificazione dipenderà dalla tipologia delle funzioni in concreto esercitate.

Si tenga da ultimo conto che la rilevanza dei soggetti di cui al numero 6 è limitata alle ipotesi nelle quali la dazione, l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità è finalizzata a "procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali".

Attività sensibili.

Le attività ed i processi aziendali sensibili rispetto all'area relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione, possono rilevarsi, con maggiore probabilità, nell'ambito della:

- trattativa e stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- gestione delle procedure acquisitiva di beni, servizi ed incarichi professionali;
- gestione omaggi e spese di rappresentanza;
- gestione, selezione ed assunzione del personale.

I protocolli e le politiche da seguire per evitare la commissione di reati, attività illecite od atti contrari ai principi etici sono riportati in allegato.

Area reati informatici e trattamento illecito di dati

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.)

La fattispecie in esame prevede l'ipotesi di mero accesso non autorizzato in sistemi informatici o telematici altrui, purché protetti da misure di sicurezza.

Per la realizzazione del reato è sufficiente la sola, effettiva introduzione nel sistema altrui, purché volontaria.

Tale fattispecie di reato potrebbe concretizzarsi con l'accesso a dispositivi informatici altrui, ad esempio, allo scopo di acquisizione di informazioni utili all'ente.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato prevede condotte di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni tra sistemi informatici.

Le condotte incriminate devono caratterizzarsi per la fraudolenza, essendo quindi irrilevanti – ad esempio – le forme di conoscenza occasionali e/o fortuite.

Il reato in esame potrebbe realizzarsi attraverso l'indebita captazione di comunicazioni al fine di ottenere informazioni utili all'ente.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.)

La fattispecie prevede la messa in opera di apparecchiature idonee ad intercettare, finalizzata alla conoscenza, all'impedimento o all'interruzione di comunicazioni telematiche.

Tale reato potrebbe concretizzarsi nell'installazione di sistemi volta all'illegittima captazioni di informazioni vantaggiose per l'ente.

Danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici (635-bis c.p.)

Tale fattispecie di reato prevede un'ipotesi particolare ed autonoma di danneggiamento, avente ad oggetto sistemi, programmi e dati informatici altrui.

Il danneggiamento può concretizzarsi, ad esempio, nella distruzione di dati e programmi tramite la smagnetizzazione del relativo supporto o la sostituzione dei dati originari con altri contenutisticamente diversi o, ancora, attraverso l'immissione di un c.d. programma virus in elaboratori altrui, al fine di ottenere vantaggi per l'ente.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.)

La fattispecie in esame incrimina l'attività finalizzata a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati, programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, caratterizzandosi quindi per la natura pubblica del soggetto che costituisce persona offesa.

Per il perfezionamento del reato in esame non è necessario che si realizzi l'effettiva distruzione o alterazione dei sistemi informatici pubblici, essendo sufficiente la realizzazione di atti idonei e univocamente indirizzati al danneggiamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater)

Tale fattispecie riguarda l'ipotesi in cui il danneggiamento previsto dall'art. 635-bis (distruzione di dati e/o programmi informatici altrui) determini l'inservibilità integrale di sistemi informatici o telematici o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

La norma in esame si applica sussidiariamente, soltanto qualora il fatto concreto non integri una fattispecie di reato più grave.

Danneggiamento sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (635-quinquies)

La fattispecie di reato in esame consiste in un'ipotesi particolare in cui la distruzione di dati e/o di programmi informatici altrui sia finalizzata a distruggere o a rendere inservibili – integralmente o parzialmente – sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Tale fattispecie prevede l'ipotesi di abusiva acquisizione, riproduzione, diffusione o comunicazione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico

protetto da misure di sicurezza finalizzata al conseguimento di un profitto o ad arrecare ad altri danno.

Detto reato potrebbe essere commesso causando un ingiusto profitto in capo all'ente, ad esempio, tramite l'acquisizione di password che consentano di collegarsi a sistemi informatici altrui, al fine di raccogliere informazioni utili all'ente.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

L'ipotesi di reato in esame sanziona comportamenti prodromici al danneggiamento informatico, quali la diffusione di strumenti (programmi, apparecchiature, dispositivi) che l'agente sappia essere idonei a danneggiare sistemi, dati, programmi informatici.

Il reato potrebbe realizzarsi tramite la divulgazione, la comunicazione o la consegna materiale di c.d. programmi virus, finalizzata al conseguimento di un vantaggio per l'ente.

Falsità in documento informatico avente efficacia probatoria (491-bis c.p.)

Tale fattispecie prevede un'ipotesi particolare di falsità in atti, realizzata mediante documenti informatici pubblici o privati o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

La norma riguarda qualsiasi documento memorizzato in forma digitale ed intellegibile per l'uomo solo attraverso l'intervento dell'elaboratore, purché il documento sia dotato di valenza probatoria.

Il reato potrebbe concretizzarsi, ad esempio:

- ad opera di dipendenti dell'ente o soggetti apicali, quali privati cittadini, nella redazione di qualsiasi atto dotato di efficacia probatoria secondo la legge (art. 482 c.p.);
- ad opera di dipendenti dell'ente o soggetti apicali – nella veste di esercenti di un servizio di pubblica necessità – qualora redigano falsamente atti amministrativi disciplinati da leggi che attribuiscono efficacia probatoria alle registrazioni informatiche (art. 481 c.p.).

Tale ipotesi di reato riguarda solo i casi in cui la condotta non integri i requisiti di vera e propria frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Attività sensibili

Le attività aziendali sensibili rispetto all'area relativa ai delitti informatici e trattamento illecito di dati, possono rilevarsi, con maggior probabilità, nell'ambito dei processi di:

- gestione dei programmi informatici strumentali all'erogazione dei servizi di pertinenza dell'ente;
- gestione delle informazioni utilizzate, prodotte e trasformate dall'ente nell'esecuzione dei processi aziendali (c.d. "sistemi informativi").

La tipologia dei servizi forniti dall'ente fa apparire poco probabile la commissione di reati in questione.

Area criminalità organizzata

Associazione per delinquere (416 c.p.)

La fattispecie in esame prevede l'ipotesi in cui tre o più persone si associno stabilmente allo scopo di commettere delitti (anche non coincidenti con quelli presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001), senza la necessità che questi ultimi siano poi commessi effettivamente.

Il reato potrebbe configurarsi laddove, ad esempio:

- almeno tre persone riconducibili all'ente si accordino per la realizzazione di un programma criminale a vantaggio dell'ente, adottando una struttura organizzativa eventualmente coincidente con l'organizzazione aziendale stessa;
- un soggetto incardinato nell'ente, in una logica di scambio utile all'ente, offra un contributo ad un'organizzazione criminale.

Il comma sesto dello stesso articolo prevede l'ipotesi specifica dell'associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti di:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù;
- tratta di persone;
- acquisto e alienazione di schiavi;
- reati concernenti la promozione, la direzione, l'organizzazione, il finanziamento, il trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12 D.Lgs. 286/1998).

La fattispecie del comma sesto pare difficilmente realizzabile a vantaggio dell'ente, salva l'ipotesi di concernente il trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato, che potrebbe concretizzarsi come attività di trasporto illecita, parallela a quella oggetto dello Statuto dell'ente.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

Tale ipotesi delittuosa incrimina la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione mafiosa si caratterizza per il ricorso alla forza intimidatrice in grado di determinare una condizione di assoggettamento e di omertà finalizzata alla commissione di delitti ed anche, genericamente, all'acquisizione (diretta o indiretta) del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici.

Da sottolineare come la responsabilità dell'ente possa configurarsi anche nell'ipotesi di c.d. concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso ad opera di un dipendente o soggetto apicale. Il concorso esterno si realizza qualora l'agente – pur non essendo incardinato nell'organizzazione criminale – fornisca occasionale contributo alla stessa, purché tale contributo sia stato essenziale per la conservazione o il rafforzamento dell'organizzazione criminale.

Il reato in esame potrebbe quindi realizzarsi, ad esempio, qualora un soggetto apicale dell'ente – anche in assenza di uno stabile inserimento nella struttura associativa mafiosa – offra un contributo all'organizzazione criminale (assunzione nell'azienda di affiliati, messa a disposizione di immobili e mezzi aziendali) in cambio di vantaggi per l'ente.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter)

La fattispecie in esame prevede l'ipotesi in cui un soggetto ottenga una promessa di voti in cambio dell'erogazione di denaro in favore del promittente.

Va sottolineato come la norma in esame presupponga che lo scambio elettorale intercorra non tra soggetti operanti *uti singuli*, bensì con una controparte-promittente costituita dall'associazione di tipo mafioso. Quest'ultima, sfruttando la propria forza intimidatrice, è infatti in grado di "far votare" per quel candidato che abbia promesso l'erogazione di denaro all'associazione criminale stessa.

Tale fattispecie pare di difficile realizzazione da parte dei soggetti apicali dell'ente, visti i regimi di incompatibilità tra:

- le cariche di Sindaco, Consigliere comunale e le cariche dirigenziali e di rappresentanza degli enti ad integrale partecipazione comunale (cfr. art. 63 c.d. "Testo Unico sugli Enti locali);
- la carica di parlamentare della Repubblica italiana e le cariche in enti che gestiscono servizi per conto della pubblica amministrazione (cfr. L. 60/1953).

Soggetto attivo potrebbe essere un dipendente dell'ente privo di funzioni dirigenziali o di rappresentanza, laddove questo ottenga la promessa di voti da parte di un'associazione mafiosa, impegnandosi ad erogare somme di denaro in favore della stessa. In quest'ipotesi risulta però difficile immaginare come tale reato possa essere commesso a vantaggio dell'ente.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR 309/1990)

La fattispecie in esame prevede un'ipotesi specifica ed autonoma di associazione per delinquere, caratterizzata dalla creazione di un'organizzazione stabile avente, come scopo, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Presupposto per la configurazione del reato è la messa in comune di beni per il raggiungimento dello scopo illecito, non bastando quindi l'attività disorganizzata di 'spaccio' svolta da più soggetti.

Il reato potrebbe concretizzarsi a vantaggio dell'ente qualora la struttura e i mezzi dello stesso (*in primis*, ad esempio, gli automezzi) vengano stabilmente utilizzati – oltre che per l'attività lecita – anche per il traffico illecito di stupefacenti.

Attività sensibili

Le attività aziendali sensibili rispetto all'area dei delitti di criminalità organizzata, possono rilevarsi, con maggior probabilità, nell'ambito dei processi di:

- definizione degli obiettivi e delle strategie aziendali;
- gestione delle relazioni con enti, associazioni, consorzi, società partecipate;
- gestione delle relazioni con soggetti ed enti appaltatori;
- gestione delle relazioni con le controparti di operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie;

- gestione delle relazioni con i fornitori.

Area dei reati contro l'industria e il commercio

Per quanto concerne questa tipologia di reati, occorre sottolineare come le attività commerciali previste dall'articolo 4 n. 2 punto 6 dello Statuto dell'ente ("commercio di prodotti alimentari e non e comunque connessi alla tipologia dell'attività ed inoltre la somministrazione di alimenti e bevande") non siano al momento attivate. Di conseguenza non paiono a rischio di commissione i reati che presuppongono lo svolgimento di attività commerciale di quel tipo, quali le fattispecie di:

- frodi contro le industrie nazionali;
- frode nell'esercizio del commercio;
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato in esame consiste nell'aggressione al diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'iniziativa economica attraverso l'esercizio di violenza sulle cose o l'utilizzo di mezzi fraudolenti (inganno, menzogne) finalizzati appunto ad impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Non è necessario che la condotta sopra descritta si traduca nell'effettiva causazione del turbamento o dell'impedimento avuto di mira, bastando il compimento di violenze o atti fraudolenti idonei a realizzare il danno.

La fattispecie in esame pare di difficile realizzazione a vantaggio dell'ente, risultando invece più verosimile il compimento del reato attiguo, previsto dall'art. 513 bis c.p. che si differenzia per l'individuazione dei soggetti attivi soltanto negli esercenti di attività commerciali, industriali, agricole, produttive.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

La fattispecie in esame si configura qualora un soggetto che eserciti un'attività commerciale, industriale, agricola, o comunque produttiva (anche di servizi come quella di trasporto) utilizzi violenze e minacce quali strumenti di conquista del mercato.

A differenza della fattispecie prevista dall'art. 513 c.p., il reato in questione può essere commesso esclusivamente da soggetti che esercitino una delle attività sopra elencate, bastando però – secondo la giurisprudenza – lo svolgimento fattuale di tale attività.

Il reato potrebbe concretizzarsi a vantaggio dell'ente nell'ipotesi in cui un dipendente o soggetto apicale dello stesso utilizzo minacce contro un imprenditore operante nel settore dei trasporti ovvero o collaboratori del concorrente, al fine di scoraggiare l'esercizio dell'attività economica.

Area reati societari.

In relazione ai reati societari è opportuno precisare che essi intervengono allorché si forniscano informazioni false o non complete circa l'effettivo stato economico finanziario e patrimoniale delle società, se ne renda impossibile il controllo o si ostacolino le operazioni di vigilanza ai sensi di un interesse del legislatore a garantire trasparenza ed intelligibilità delle operazioni poste in essere dalle società.

Di seguito si elencano le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 ter del Decreto.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Tali fattispecie di reato si realizzano mediante l'esposizione nei bilanci o nelle altre comunicazioni sociali previste ex lege, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore o destinatari della comunicazione. È necessario altresì che l'azione sia realizzata al fine di specificamente di trarre in inganno i destinatari della comunicazione nonché di trarre un ingiusto profitto per sé o per altri.

La condotta deve interessare informazioni rilevanti ovvero relative a poste il cui ammontare, complessivamente considerato, sia superiore alla soglia prefissata ex lege.

Le informazioni false fornite debbono essere rilevanti ovvero capaci di alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui la società appartiene.

Qualora le alterazioni provocate dalla diffusione di false informazioni siano inferiori alle soglie prefissate ex lege sono comunque applicate alle persone fisiche che hanno posto in essere la condotta sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni interdittive.

La responsabilità si concreta anche nel caso in cui le informazioni siano inerenti beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

Perché il reato possa dirsi concretizzato occorre che le informazioni false date od omesse, abbiano provocato alla società, ai soci o ai creditori, un danno patrimoniale.

Tali fattispecie di reato riguardano anche la condotta posta in essere da dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

Impedito controllo (art. 2625 comma 2, c.c.)

La norma in commento, per ciò che rileva ai fini della responsabilità amministrativa della società, colpisce gli amministratori che, attraverso l'occultamento di documenti o, con altri artifici idonei ad impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, cagionino un danno ai soci.

La condotta tipica consiste non solo nell'impedimento delle funzioni di controllo e revisione, ma anche nel mero ostacolo.

L'attività di impedito controllo dovrebbe essere diretta ad ostacolare le funzioni del collegio sindacale o dei revisori e, allo stesso tempo, risultare lesiva dei diritti degli azionisti.

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, sia operata la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illecita ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta criminosa contemplata dalla norma codicistica consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato de quo si perfeziona mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuiti per legge.

Come detto con riferimento al reato precedentemente trattato, anche in questo caso la costituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata attuata la condotta, estingue il reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La norma in commento sanziona gli amministratori che, attraverso l'effettuazione di riduzioni del capitale sociale, fusioni ovvero scissioni, in violazione delle norme a tutela dei creditori, cagionano un danno nei confronti degli stessi.

Omissa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis)

La fattispecie in esame prevede l'ipotesi in cui l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea (o diffusi tra il pubblico in misura rilevante) violi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2391 c.c.

Ai sensi dell'art. 2391 c.c., infatti, sussiste l'obbligo di comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di soggetti terzi, uno dei soggetti apicali sopra citati vanti in una determinata operazione della società.

Il reato potrebbe concretizzarsi a vantaggio dell'ente nell'ipotesi in cui uno dei soggetti apicali dello stesso sia anche, ad esempio, amministratore di altra società. Potrebbe in questo caso accadere che le due società entrino in relazione economica omettendo l'amministratore in questione di comunicare agli altri amministratori e al collegio sindacale della seconda società l'interesse vantato nell'operazione realizzata con la prima.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale disposizione intende punire la condotta di quei soggetti, amministratori e soci conferenti, i quali abbiano formato o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

La fattispecie in commento punisce i liquidatori, con la reclusione da sei mesi a tre anni, che ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, con danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

La fattispecie in esame prevede l'ipotesi in cui amministratori, direttori generali o soggetti comunque preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci o liquidatori – a seguito della dazione o promessa di denaro o di altra utilità - compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, causando danni alla società.

Di tale reato rispondono anche gli individui sottoposti alla direzione dei soggetti sopra indicati e coloro che diano o promettano denaro ed utilità agli scopi già visti.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica consiste nel determinare, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Attività sensibili

Le attività ed i processi aziendali ritenuti sensibili rispetto alla commissione di reati relativi all'area societaria, possono rilevarsi, con maggiore probabilità, nell'area della:

- redazione del bilancio;
- attività di controllo e verifica da parte degli organismi deputati;
- effettuazione delle comunicazioni sociali;
- assunzione di delibere assembleari;
- assunzione o cessione di partecipazioni, anche temporanee, in imprese od enti.

I protocolli e le politiche da seguire per evitare la commissione di reati, attività illecite od atti contrari ai principi etici sono riportate in allegato.

Area market abuse.

In relazione ai cosiddetti “market abuse” è opportuno precisare che il Legislatore ha inteso con l'introduzione delle singole fattispecie penalmente od amministrativamente rilevanti, contenute nel Testo Unico Finanza, proteggere e tutelare il corretto svolgimento delle operazioni di mercato su titoli mobili.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La norma in commento punisce chiunque diffonda notizie false ovvero effettui operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Tale fattispecie di reato si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esser dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Il reato si perfeziona altresì mediante qualsiasi condotta commissiva od omissiva che in concreto determini un ostacolo allo svolgimento delle funzioni demandate alle autorità di vigilanza.

Sono previste pene più severe per il caso in cui il reato sia commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Falso in prospetto (art. 173 bis T.U.F.)

La fattispecie di reato in questione, dapprima contemplata dall'art. 2623 c.c., è oggi compiutamente disciplinata dall'art. 173 bis del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziari di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, in forza di novella legislativa operata dalla legge n. 26272005 cosiddetta “Legge sul Risparmio”.

La nuova disposizione punisce la condotta di colui il quale espone false informazioni od occulta dati o notizie nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione al pubblico risparmio dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentari, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

Affinché tale condotta integri gli estremi del reato previsto dalla norma, è indispensabile che l'autore della stessa l'abbia posta in essere con l'intenzione di trarre in inganno i destinatari dei prospetti, al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Occorre altresì che le informazioni false date od omesse siano idonee ad indurre in errore i loro destinatari.

Abuso di informazioni privilegiate.

La fattispecie delittuosa di cui all'art. 184 del D.Lgs. 58/1998, comunemente nota come "insider trading", è posta a tutela del bene della trasparenza e del corretto funzionamento dei mercati finanziari, inconciliabile con lo sfruttamento di informazioni, da parte di chi ne sia entrato in possesso esclusivamente in virtù di una posizione di privilegio.

La norma configura un reato proprio, che quindi può essere commesso solo dai soggetti espressamente indicati dal Legislatore, i quali siano venuti a conoscenza dell'informazione privilegiata:

in quanto membri di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente (cd. "corporate insiders"), in virtù della partecipazione al capitale dell'emittente (cd. "soci insiders"), ovvero nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio (cd. "temporary insiders").

A tale proposito appare evidente come quest'ultima categoria sia idonea ad ampliare in modo significativo il novero dei possibili soggetti attivi del reato.

Tra costoro devono inoltre essere compresi, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, anche quei soggetti che realizzino le condotte incriminate essendo in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose (cosiddetti "insiders criminali").

Occorre evidenziare come la tecnica di formulazione legislativa utilizzata conferisca particolare rilievo non tanto alla carica rivestita dal soggetto, intesa in senso "statico"; bensì al nesso di causalità sussistente tra il ruolo ricoperto e l'acquisizione dell'informazione privilegiata.

In altre parole, perché un soggetto possa dirsi insider, è necessario che incarico dallo stesso ricoperto sia stato funzionale al conseguimento dell'informazione privilegiata.

La norma sanziona tre tipi di condotte:

in primis, quella del cosiddetto insider trading in senso stretto, che si concretizza nell'effettuazione di operazioni da parte dei soggetti individuati dalla norma, sulla base delle informazioni privilegiate di cui gli stessi dispongono in secondo luogo, quella del cosiddetto tipping, ovvero l'attività dell'insider primario (detto tipper) volta a comunicare le informazioni privilegiate a un soggetto terzo (tippee), al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, infine, quella del tuyautage, che si verifica ogni qualvolta l'insider raccomandi o induca altri al compimento di determinate operazioni, sulla base delle informazioni di cui è in possesso, senza tuttavia rivelarle.

Con riguardo all'elemento oggettivo del reato, appare centrale il rilievo rivestito dalla nozione di "informazione privilegiata".

Tale definizione è delineata dall'articolo 181 D.Lgs. 58/1998, così come novellato, il quale stabilisce che, ai fini che ci occupano, per informazione privilegiata si debba intendere "un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari".

Nel riformulare la norma, il Legislatore ha provveduto a chiarire quando un'informazione debba essere ritenuta di carattere preciso, facendo riferimento:

da un lato, a parametri di tipo fattuale, quali quelli contenuti nella lettera a) della disposizione: “l’informazione è infatti precisa quando si riferisce a un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza, o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà”, dall’altro, a elementi che attengono alla sfera valutativa, quali quelli di cui alla lettera b), con la conseguenza che un’informazione ha carattere preciso “quando consenta di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari”.

Il comma 4 riguarda invece specificamente la “price sensitivity”, ovvero il giudizio in base al quale si può ritenere che l’informazione, se resa pubblica, sia idonea a influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per quanto riguarda infine le persone incaricate dell’esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, il comma 5 dell’art. 181 D.Lgs. 58/1998 afferma che “costituisce informazione privilegiata anche l’informazione trasmessa da un cliente e concernente i suoi ordini in attesa di esecuzione, purché abbia carattere preciso e concerna, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari, o uno o più strumenti finanziari”.

Il tutto sempre a condizione che la diffusione dell’informazione possa influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Anche con riferimento alla fattispecie così come recentemente riformulata, sembra potersi affermare che il verificarsi della sensibile oscillazione nelle quotazioni, e, dunque, del danno per il mercato (ovvero del vantaggio per l’agente) non sia richiesto ai fini dell’integrazione del reato.

La giurisprudenza ha infatti qualificato il delitto di cui al previgente art. 180 d.lgs. 58/1998 come un reato di pericolo, affermando altresì che l’idoneità concreta della condotta a violare gli interessi tutelati debba essere valutata ex ante, prescindendo da tutte le circostanze conosciute a posteriori, e tenendo invece conto solo di quelle conoscibili nel momento in cui l’operazione sia stata posta in essere.

Venendo all’elemento soggettivo del reato, questo consiste nel dolo generico.

È sufficiente la consapevolezza da parte dell’autore del reato di essere in possesso di un’informazione c.d. “privilegiata” tale da modificare, ove indebitamente utilizzata, in termini sensibili, il prezzo che lo strumento finanziario cui l’informazione si riferisce ha sul mercato.

In caso di colpa potrà invece risultare eventualmente integrato l’illecito amministrativo di cui all’art. 187 bis dello stesso testo legislativo.

Manipolazione del mercato.

La fattispecie delittuosa è disciplinata dall’art. 185 D.Lgs 85/1998 .

Nel delitto sono confluite una serie di condotte criminose, aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all’art. 180 del D.Lgs. n.58/1998, prima integranti il delitto di aggiotaggio, ai sensi dell’art. 2637 c.c., contestualmente riformato.

Non a caso, l’art. 9, comma 4 della legge comunitaria 2004, stabilisce che “all’articolo 2637 del codice civile, le parole: “strumenti finanziari, quotati o non quotati”, sono sostituite dalle seguenti: “strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato”.

L'art. 185 del D.Lgs. n.58/1998, così come recentemente novellato, delinea un reato comune. Appare, tuttavia, evidente come, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01, le condotte tipizzate dal Legislatore possano essere realizzate con maggiore facilità:

da un lato, da esponenti aziendali che abbiano la legittimazione a porre in essere le operazioni descritte; dall'altro, da soggetti deputati alla diffusione di notizie.

Come anticipato, la norma in esame delinea un reato a condotte alternative, costituite dalla diffusione di notizie false; dalla realizzazione di operazioni simulate; nonché dalla realizzazione di altri artifici, che siano concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Con riguardo agli "altri artifici", la peraltro scarsa giurisprudenza di merito formatasi sul punto ha chiarito come la manipolazione del mercato (o per meglio dire, il reato di aggio su strumenti finanziari di cui al previgente art. 2637 c.c.) possa essere realizzata anche mediante operazioni effettive, non prive di rischio economico in senso assoluto e apparentemente lecite, ma che, combinate tra loro, ovvero realizzate in presenza di determinate circostanze di tempo e di luogo, intenzionalmente provochino una distorsione del meccanismo di formazione dei prezzi - in modo tale che il pubblico degli investitori sia indotto in errore circa l'andamento reale del mercato.

L'idoneità ad alterare il mercato deve essere valutata concretamente con un giudizio di prognosi postuma, ossia in aderenza alle circostanze di fatto, ovvero alla concreta situazione di mercato in cui la condotta è stata realizzata.

In particolare, l'alterazione del prezzo, rilevante ai fini della sussistenza del delitto, deve essere individuata nello scarto tra quello conseguente alle operazioni artificiose poste in essere e quello che si sarebbe realizzato in loro assenza.

Le pene previste in caso di manipolazione del mercato sono equiparate a quelle stabilite per l'abuso di informazioni privilegiate, fatto salvo il massimo edittale della multa per il delitto di cui all'art. 185.

Attività sensibili.

Le attività aziendali sensibili rispetto all'area relativa ai *market abuse*, possono rilevarsi, con maggior probabilità, nell'ambito della:

- attività amministrativa tipica degli organismi direttivi;
- attività di revisione e controllo.

La particolare struttura dell'ente consente però di ritenere poco probabile la commissione di siffatta tipologia di illeciti.

A tal fine, non vengono redatti specifici protocolli ma indicate mere linee di condotta cui dovranno uniformarsi i soggetti in possesso di informazioni atte a perfezionare le condotte sopra evidenziate.

Dette linee di condotta sono riportate in allegato.

Area reati contro salute e sicurezza sul lavoro

La Legge 123/07 ha inserito nel novero dei reati-presupposto i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Le fattispecie criminose che assumono rilievo sono le seguenti:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Le condotte punite dalle due fattispecie consistono nel cagionare per colpa, rispettivamente, la morte oppure una lesione dalla quale deriva una malattia, nel corpo o nella mente, grave o gravissima.

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Per lesioni gravissime si intendono invece la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente di favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi dell'art. 25 septies del Decreto, entrambe le condotte devono essere caratterizzate dalla violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro o sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro disseminate in numerose leggi ora abrogate e sostituite dal Testo Unico sulla sicurezza e salute sul lavoro.

Il precetto fondamentale in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è sancito dall'art. 2087 del codice civile in forza del quale il datore di lavoro deve adottare misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

Va infine tenuto presente che la giurisprudenza ritiene che i reati in questione siano imputabili al datore di lavoro anche qualora la persona offesa non sia un lavoratore, ma un estraneo, purché la sua presenza sul luogo di lavoro al momento dell'infortunio non abbia carattere di anormalità e discrezionalità.

Attività sensibili.

Le attività ed i processi aziendali sensibili rispetto all'area relativa ai reati contro la sicurezza sul lavoro, si estende, necessariamente, a tutte le attività condotte nell'interesse della società all'interno od all'esterno della sua struttura.

A tal fine la società ha redatto apposito documento, di cui è stata data diffusione, denominato "documento sulla sicurezza", commissionato a struttura tecnica idonea e competente, consegnato all'Organismo di Vigilanza, diffuso ai dipendenti, conosciuto dagli amministratori e dai soggetti ex lege previsti, le cui prescrizioni sono considerate vincolanti ed ineludibili.

L'omesso adeguamento od il non rispetto delle suddette prescrizioni costituisce illecito disciplinare.

L'ente adotta le linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL).

Area ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Presupposto per la configurazione del reato in esame è la precedente commissione di un altro reato, i cui proventi (denaro o altri beni) siano stati acquistati, siano giunti in possesso o siano stati occultati dall'agente. Il reato si realizza però soltanto laddove l'agente sia consapevole (o sia in dubbio) circa la provenienza criminosa delle cose ricevute.

Il reato potrebbe configurarsi a vantaggio dell'ente qualora un soggetto apicale o un dipendente dello stesso riceva, ad esempio, beni di provenienza illecita utili alla propria attività.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

La fattispecie di riciclaggio prevede attività di camuffamento dell'origine illecita di beni (*money laundering*), e di immissione di capitali nel ciclo economico lecito, purché tali beni provengano dalla realizzazione di un delitto non colposo.

Le condotte penalmente rilevanti consistono in attività finalizzate alla trasformazione parziale o totale del denaro, ovvero dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa dei beni, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale. Esse possono concretizzarsi, solo a titolo esemplificativo, nella conversione dei proventi del reato in altro denaro o beni.

Il reato potrebbe realizzarsi a vantaggio dell'ente laddove lo stesso riceva denaro di provenienza illecita, e lo utilizzi, ad esempio, per acquistare gli automezzi con cui svolge la propria attività imprenditoriale, immettendo così i capitali illeciti nei circuiti dell'economia lecita.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La fattispecie in esame si applica soltanto in via residuale rispetto alle ipotesi di ricettazione e riciclaggio, essendo la stessa priva di un significativo ambito applicativo.

Pare quindi opportuno escludere tale reato dal novero dei reati a rischio di commissione dell'ente.

Attività sensibili

Le attività aziendali sensibili rispetto all'area relativa ai delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita possono rilevarsi, con maggior probabilità, nell'ambito dei processi di:

- gestione delle risorse finanziarie, dei contributi e dei finanziamenti;
- partecipazione in altri enti, associazioni, consorzi, società;
- attività di approvvigionamento;
- gestione degli acquisti e delle forniture.

Area violazione del diritto d'autore

Con riferimento a questa tipologia di reati l'unica fattispecie che pare utile considerare è quella di abusiva duplicazione e/o detenzione di programmi informatici riguardando le altre fattispecie per lo più condotte di abusiva riproduzione, duplicazione di materiali protetti dal diritto d'autore e accessi a sistemi criptati che non sono pertinenti all'attività dell'ente e difficilmente possono tradursi in un vantaggio per lo stesso.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis comma 1 L. 633/1941)

Tale fattispecie prevede una serie di condotte abusive alternative (duplicazione, riproduzione, commercializzazione, ecc.) relative a programmi per elaboratore (software) o a banche dati.

La duplicazione o detenzione abusiva del software da parte dell'imprenditore rileva non soltanto quando la stessa sia finalizzata al commercio con terzi, ma anche nel caso di utilizzo in rete per la propria azienda.

La fattispecie potrebbe concretizzarsi a vantaggio dell'ente qualora quest'ultimo, ad esempio, utilizzi per la propria attività software abusivamente 'copiati'.

Area reati ambientali

In relazione ai reati ambientali, recentemente inseriti dal legislatore nel catalogo dei reati presupposto con il D. Lgs. 121/2011, occorre precisare come solo alcune fattispecie possano considerarsi attinenti all'attività dell'ente e, quindi, a rischio di commissione.

In particolare, non paiono a rischio di commissione, considerate le attività svolte dall'ente e i mezzi a disposizione dello stesso:

- le fattispecie di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (727 bis c.p.);
- le fattispecie previste dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, relative all'inquinamento provocato da navi;
- fattispecie previste dalla legge n. 150/1992, sull'importazione, esportazione, detenzione di specie animali protette dalla legge.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

L'ipotesi di reato in esame riguarda l'ipotesi di distruzione o di grave deterioramento di un habitat inserito in una "zona a tutela speciale" ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2 della direttiva 2009/147/CE o di qualsiasi habitat naturale o di specie per cui un sito sia designato come "zona speciale di conservazione" ex art. 4 paragrafo 4 della direttiva 92/43/CE.

La fattispecie potrebbe concretizzarsi a vantaggio dell'ente nell'ipotesi di abusivo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi in aree protette.

Apertura non autorizzata di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D.lgs. 152/2006)

Le fattispecie di reato in esame riguardano ipotesi di scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti:

- sostanze pericolose indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (comma 2);
- sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con la suindicata autorizzazione o da autorità competenti (comma 3);
- sostanze pericolose in violazione dei limiti fissati da Regioni, Province autonome o dall'Autorità competente (comma 5).

Reati presupposto per il sorgere della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 sono inoltre le ipotesi, sempre previste dall'art. 137 D. Lgs. 152/2006, di scarichi abusivi sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (comma 11) e di abusivo sversamento in acque marine di sostanze e materiali da parte di navi od aeromobili (comma 13)

Va sottolineato come la nozione di "acque reflue industriali" ricomprenda, ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. 152/2006 "qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento".

Tali ipotesi di reato potrebbero realizzarsi a vantaggio dell'ente nell'attività di smaltimento di rifiuti liquidi, derivanti, ad esempio, dell'attività di lavaggio e di manutenzione degli automezzi in possesso dell'ente.

Pare invece realisticamente impossibile realizzazione la fattispecie prevista dal comma 13 dell'articolo esaminato, non essendo l'ente dotato di mezzi quali navi o aeromobili.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006)

Tale fattispecie incrimina l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazioni di rifiuti in mancanza delle autorizzazioni previste dagli artt. 208 ss. del D. Lgs. n. 152/2006 (art. 256 comma 1).

I commi 3, 5, 6 dell'art. 256 riguardano le ipotesi specifiche di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, di abusiva miscelazione di rifiuti, di temporaneo deposito di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione in violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lettera b).

Un'attività di gestione di rifiuti non autorizzata potrebbe configurarsi a vantaggio dell'ente nell'ipotesi di integrale gestione abusiva dell'attività di smaltimento dei rifiuti prodotti, allo scopo di contenerne i costi.

Siti contaminati (art. 257 D.lgs. 152/2006)

La fattispecie in esame incrimina l'attività di inquinamento del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee, consistente nel superamento delle concentrazioni-soglia, nell'ipotesi in cui l'agente non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente secondo quanto previsto dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006.

Il comma secondo dell'art. 257 D. Lgs. n. 152/2006 riguarda l'ipotesi aggravata di inquinamento provocato da sostanze pericolose.

L'ipotesi di reato potrebbe concretizzarsi a vantaggio dell'ente nel caso di smaltimento abusivo di materiali solidi e liquidi nel sottosuolo che determini l'inquinamento dello stesso, senza che l'ente provveda poi alla bonifica ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 D. Lgs. 152/2006)

La fattispecie in questione prevede l'ipotesi la predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti falsi e l'uso di certificati falsi durante l'attività di trasporto dei rifiuti.

Infatti, ai sensi dell'art. 193 comma 1 dello stesso decreto, durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal contenuto minimo consistente nell'indicazione di:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

Il reato considerato potrebbe realizzarsi a vantaggio dell'ente nell'ipotesi di irregolare certificazione dei rifiuti prodotti dall'ente e poi oggetto di trasferimento.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 D. Lgs. 152/2006)

La norma in esame prevede la fattispecie di illecita spedizione di rifiuti (in violazione degli articoli 1, comma 3 lettere a), b), c), d) e dell'articolo 26 del Regolamento CEE n. 259 del 1993). Tale condotta è aggravata qualora il traffico abbia ad oggetto rifiuti pericolosi.

Il reato in esame potrebbe concretizzarsi a vantaggio dell'ente attraverso la spedizione illecita di rifiuti allo scopo di contenere i costi di smaltimento degli stessi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/2006)

La denominazione del reato in esame si riferisce alla nozione di traffico illecito, punito nella disposizione precedentemente considerata (art. 259 D. Lgs. 152/2006), ma sanziona condotte che, dal punto di vista tecnico, non si esauriscono nel traffico illecito, bensì concernono la gestione dei rifiuti nel suo complesso. Il reato riguarda infatti l'ipotesi in cui venga organizzata un'attività continuativa volta alla gestione di rifiuti tramite l'allestimento di mezzi.

L'attività suindicata assume quindi i caratteri di una vera e propria attività imprenditoriale illecita: non episodica e supportata da un'idonea organizzazione di persone e mezzi.

La condotta descritta deve avere come scopo il conseguimento di un ingiusto profitto (dolo specifico) e riguardare ingenti quantitativi di rifiuti.

Il comma secondo prevede la fattispecie aggravata di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività.

La fattispecie in esame potrebbe concretizzarsi, ad esempio, nell'ipotesi di utilizzo di mezzi e risorse dell'ente per l'organizzazione di traffico illecito di rifiuti. Tuttavia, un'attività imprenditoriale parallela, di sistematica gestione di rifiuti, pare di difficile realizzazione vista la struttura e i mezzi a disposizione dell'ente, se non con riferimento all'attività di enti partecipati.

Sistema Informatico di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 152/2006)

La fattispecie in esame prevede l'ipotesi di inadempimenti riguardanti il sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a cui debbono iscriversi obbligatoriamente alcuni enti. Tra questi si annoverano, oltre ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi, anche gli enti - con più di dieci dipendenti - produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali.

Le condotte rilevanti consistono, ad esempio, nella predisposizione di certificati di analisi di rifiuti falsi, nell'inserimento nel sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6), nel trasporto di rifiuti senza copia cartacea della scheda SISTRI o con scheda alterata.

Il reato potrebbe realizzarsi a vantaggio dell'ente nell'ipotesi di omissione o falsificazione della documentazione inerente agli obblighi sul trasporto e sulla tracciabilità dei rifiuti prodotti, allo scopo di contenere i costi di smaltimento dei rifiuti.

Inquinamento atmosferico (279 D. Lgs. 152/2006)

Tale fattispecie prevede la violazione, nell'esercizio di un impianto o un'attività, dei valori-limite di emissione previsti dallo stesso D. Lgs. 152/2006, dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dai piani, programmi, dall'autorità competente, qualora tali valori costituiscano anche il superamento dei valori-limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (comma 5).

La fattispecie in esame potrebbe concretizzarsi a vantaggio dell'ente qualora lo stesso – al fine di contenere i costi di erogazione dei propri servizi – non adotti le misure necessarie per rispettare le soglie limite di inquinamento atmosferico.

Produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive previste dalla tabella A della stessa legge (art. 3 L. 594/1993)

La fattispecie in esame prevede l'ipotesi di violazione delle disposizioni riguardanti la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per l'ozono (comma 6).

Il reato può essere commesso a vantaggio dell'ente nell'ipotesi di utilizzo da parte dell'ente o di società partecipate di sostanze vietate ai sensi della L. 594/1993.

Attività sensibili

Le attività aziendali sensibili rispetto all'area dei delitti ambientali possono rilevarsi, con maggior probabilità, nell'ambito delle attività di:

- gestione acquisti e forniture;
- gestione dei mezzi e degli impianti di proprietà dell'ente;
- smaltimento di rifiuti solidi e liquidi derivanti dalle attività di manutenzione, di riparazione, di lavaggio degli automezzi utilizzati dall'azienda;
- smaltimento di rifiuti solidi e liquidi derivanti dalle attività di gestione di impianti stradali di distribuzione di carburanti;
- adempimenti ambientali.

Area impiego lavoro non regolare

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis del D. Lgs. 286/1998)

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, che amplia l'area di operatività della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche introducendo nel catalogo dei reati presupposto la fattispecie di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevista dall'art. 22, comma 12-bis del D. Lgs. 286/1998.

La fattispecie in esame incrimina la condotta di assunzione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia stato revocato, annullato o sia scaduto (del quale non sia stato richiesto – nei termini di legge – il rinnovo), qualora:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre, oppure
- i lavori occupati siano minori, in età lavorativa, oppure
- i lavoratori occupati siano sottoposti ad altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento previste dall'art. 603-bis c.p. (violenza, minaccia, intimidazione o sfruttamento dello stato di bisogno o di necessità).

Occorre sottolineare come la giurisprudenza ritenga potenziale soggetto attivo del reato anche colui il quale procede direttamente all'assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno, oltre a colui il quale si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze (in tal senso Cass. Pen. Sez. I, n. 25615 del 18/05/2011).

Il reato può concretizzarsi a vantaggio dell'ente qualora quest'ultimo sfrutti la manodopera di lavoratori irregolari allo scopo di contenere i costi di erogazione dei propri servizi.

Attività sensibili

I processi aziendali maggiormente sensibili rispetto al reato di impiego di cittadini stranieri irregolari possono rilevarsi, con maggior probabilità, nell'ambito delle attività di:

- selezione e gestione del personale;
- selezione delle aziende appaltatrici e sub-appaltatrici.

Area reati fiscali

Si tratta di condotte previste e punite ai sensi del D.lgs. 74/2000 ed in particolar modo delle fattispecie di seguito elencate

dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti articolo 2, comma 1 e 2 comma 2 bis d.lgs. 74/2000.

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici articolo 3 d.lgs. 74/200

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, articolo 8, comma 1 d.lgs. e comma 2 bis 74/2000,

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

occultamento o distruzione di documenti contabili

articolo 10 d.lgs. 74/2000

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affar

sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

articolo 11 d.lgs. 74/2000

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Attività sensibili

I processi aziendali maggiormente sensibili rispetto alla possibile commissione di reati fiscali possono rilevarsi nell'ambito delle attività di:

- amministrazione - contabilità;
- rapporti con fornitori.

I protocolli di condotta

Al fine di prevenire la commissione di condotte scorrette od illecite SUN Spa, richiamati i regolamenti già adottati dell'Ente aventi tenore maggiormente restrittivo rispetto alle presenti linee guida, ha ritenuto adottare taluni specifici protocolli comportamentale cui tutti devono attenersi scrupolosamente.

Sull'idoneità dei protocolli prescelti è chiamato ad esprimersi l'Organismo di Vigilanza, nel termine di sei mesi dall'adozione del presente modello, mediante relazione scritta indirizzata all'organo amministrativo proponendo, se del caso, le eventuali modifiche od integrazioni che ritenesse opportune, sufficienti e necessarie alla promozione dei valori etici dell'ente ed alla prevenzione di illeciti da parte dei dipendenti.

Sulle proposte eventualmente avanzate dall'Organismo di Vigilanza si pronuncerà l'organo amministrativo entro trenta giorni dalla comunicazione.

Whistleblowing

Disposizioni specifiche a tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in virtù del rapporto di lavoro

Espressamente richiamato tutto quanto espressamente richiamato nelle procedure, nei protocolli, nei regolamenti di funzionamento e segnatamente a quanto previsto dal PTPC e dal regolamento di funzionamento dell'O.d.V., SUN S.p.A. ribadisce che costituisce obbligo dei propri dirigenti, amministratori, apicali comunque intesi, dipendenti, stake holder e terzi che con essa entrino in contatto per ragioni connesse e/o dipendenti da rapporto di lavoro, riferire all'O.d.V. fatti dei quali sono venuti a conoscenza che implicano la violazione o abbiano costituito violazione del Modello.

Da dette segnalazioni non potranno discendere conseguenze per il segnalante.

A tal fine l'ente adotta le seguenti cautele nei confronti del dipendente che proceda alla segnalazione di illeciti:

fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., il pubblico dipendente che denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'ente garantisce la piena protezione dell'identità del whistleblower.

Durante i procedimenti di accertamento degli illeciti avviati nei confronti delle persone accusate all'interno di una segnalazione, l'identità del whistleblower non può essere rivelata senza il suo consenso.

Ogni atto compiuto e/o riferibile alle disposizioni di whistleblowing è escluso esclusione dal diritto d'accesso previsto dalla normativa sul procedimento amministrativo e pertanto le segnalazioni a tal fine effettuate sono da considerarsi parte costituente gli atti esclusi dal diritto d'accesso da parte della persona interessata, contemplate ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 241/1990.

L'identità del whistleblower potrà essere rivelata esclusivamente nei casi in cui la conoscenza dell'identità del segnalatore sia assolutamente necessaria per la difesa della persona segnalata, previa dimostrazione di detta necessità da sottoporsi al vaglio dell'O.d.V.

Sono vietate nei confronti del whistleblower, ai sensi dell'art. 54-bis, comma 3, l'adozione di misure discriminatorie.

Qualora applicate esse, debbono essere segnalate dall'O.d.V..

Forme e modalità d'esercizio del diritto-dovere di segnalazione

La segnalazione potrà intervenire:

utilizzando l'apposita cassetta "segnalazioni" posizionata presso (indicare il luogo in cui essa è ubicata) che garantisce, in ragione della propria ubicazione l'assoluta impossibilità di conoscenza da parte di terzi, estranei all'O.d.V., dell'identità del segnalante attraverso l'inoltro alla casella di posta elettronica (mettere indirizzo) accessibile esclusivamente da parte dei membri dell'O.d.V. modello prodotto in allegato.

Divieto di adozione di misure e sanzioni nei confronti del whistleblower

È fatto esplicito divieto a tutti i soggetti dotati di potere disciplinare, organizzativo e/o comunque in qualche modo atto ad intervenire nei confronti delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e/o nella suo esplicarsi o realizzarsi di realizzare atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

È fatto obbligo di denuncia da oltre che da parte del segnalante anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo dell'intervenuta adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis all'Ispettorato nazionale del lavoro, per l'assunzione dei provvedimenti di propria competenza.

L'ente dichiara espressamente quale nullo il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti dello stesso.

L'ente si onera di dimostrare, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, che tali misure, quando adottate si siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa."

Chiunque ometta di riferire sarà sottoposto a procedimento disciplinare con l'applicazione delle relative sanzioni.

ORGANISMO DI VIGILANZA

L'organismo di Vigilanza

L'art. 6 del Decreto legislativo 231/2001, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e alla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da tale normativa, ha previsto l'istituzione di un organismo di vigilanza interno all'ente (di seguito anche "OdV"), cui è assegnato specificamente il "compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo e di curarne il relativo aggiornamento".

I compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'Organismo di Vigilanza si caratterizza per i seguenti requisiti:

- **Autonomia e indipendenza**

requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si possono ottenere, tra l'altro, garantendo l'insindacabilità delle sue scelte da parte degli organi dell'ente e prevedendo un'attività di reporting all'organo amministrativo.

- **Professionalità**

L'Organismo di Vigilanza deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

- **Continuità di azione**

L'Organismo di Vigilanza deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello Organizzativo con i necessari poteri di indagine;
- essere una struttura interna, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del Modello Organizzativo e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

In tale quadro ed in relazione alle dimensioni ed alle complessità delle attività svolte dalla Società, l'Organismo di Vigilanza assume la veste di organo collegiale, composto da due o più membri, nominati secondo le logiche che seguono, avuto riguardo alla necessità di assicurare una composizione qualitativa che consenta di perseguire flessibilità e piena efficacia di azione. In tal senso, l'individuazione dei componenti dovrà essere di volta in volta valutata tenuto conto e coerentemente con le specifiche caratteristiche della Società, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale nonché le indicazioni da parte della dottrina, di associazioni, enti e d'altri esperti in materia.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza e la determinazione del numero dei suoi componenti sono atti di competenza dell'organo amministrativo.

Al fine di garantire la piena autonomia ed indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, questi riporta direttamente all'organo amministrativo.

Requisiti professionali e personali.

Il legislatore non ha dettato una disciplina particolareggiata circa i requisiti professionali e personali dell'Organismo di Vigilanza, lasciando la più ampia libertà agli operatori del settore.

Essendo questo chiamato a svolgere una funzione così delicata e specialistica ed al fine di garantire la massima affidabilità e assenza di ogni posizione di conflitto è dunque opportuno che i requisiti dei singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza siano particolarmente stringenti.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere scelti tra soggetti – interni e/o esterni al Gruppo - particolarmente qualificati e con esperienza nell'esercizio di attività di amministrazione, legale (societaria, penale, civile, procedurale, amministrativa), di controllo o processi, ovvero fra soggetti che abbiano ricoperto ruoli direttivi o abbiano svolto o svolgano attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o comunque correlate a quanto disciplinato e/o incluso nel Decreto legislativo 231/2001.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza dovranno, altresì, essere privi di deleghe gestionali e di compiti di carattere operativo all'interno della società, che possano determinare situazioni di conflitto con i compiti ed attività ai medesimi attribuiti.

È altresì necessario garantire che i componenti dell'Organismo di Vigilanza abbiano, oltre che qualità professionali, anche qualità personali tali da renderli idonei a svolgere il compito a loro affidato, dichiarandolo all'atto di accettazione della nomina.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, pertanto, dovranno essere esenti da cause di incompatibilità e conflitti di interessi tali che possano minarne l'indipendenza e la libertà d'azione e di giudizio.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non dovranno trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; gli stessi non dovranno essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; i componenti dell'Organismo di Vigilanza infine non dovranno essere o essere stati indagati – per quanto a loro conoscenza – o imputati in procedimenti penali per reati non colposi – diversi dai reati presupposto - ovvero soggetti a procedimenti per violazioni amministrative in materia di illeciti societari, bancari o finanziari.

Durata in carica, sostituzione, decadenza e revoca.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica fino al termine del mandato dell'organo amministrativo che lo ha nominato.

Il venir meno di anche uno solo dei requisiti professionali e/o personali di cui al paragrafo che precede comporta la decadenza dalla medesima carica. Il componente dell'Organismo di Vigilanza

interessato dovrà dare immediata comunicazione all'organo amministrativo del venir meno dei requisiti suddetti.

In caso di rinuncia di un componente dell'Organismo di Vigilanza lo stesso deve darne immediata comunicazione all'organo amministrativo il quale provvederà alla sua sostituzione.

È fatto comunque obbligo al Presidente dell'Organismo di Vigilanza ovvero al membro più anziano dello stesso di comunicare immediatamente all'organo amministrativo il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo di Vigilanza.

L'eventuale revoca di un componente dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire esclusivamente per giusta causa, previa delibera dell'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Riservatezza.

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti dell'organo amministrativo.

I membri dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello Organizzativo - Gestionale.

Inoltre, i membri dell'Organismo di Vigilanza si astengono dal ricevere e utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli ricompresi nel paragrafo "Compiti e poteri", e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo di Vigilanza deve essere trattata in conformità con la vigente legislazione in materia e, in particolare, in conformità al Decreto legislativo 196/2003 ("Codice Privacy").

L'inosservanza dei suddetti obblighi costituisce giusta causa di revoca dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

Compiti e poteri.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti:

1. verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello Organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati attualmente previsti dal Decreto legislativo 231/2001 e di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
2. verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello Organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che emergessero dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
3. formulare proposte all'organo amministrativo per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello Organizzativo adottato da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di:
 - a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo;

b) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;

c) modifiche legislative al Decreto legislativo 231/2001 o che comunque prevedano nuove ipotesi di responsabilità diretta della persona giuridica;

4. a seguito dell'accertamento di violazioni del Modello Organizzativo, segnalare tempestivamente le stesse all'organo amministrativo, o nel caso di gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti disciplinari che dovranno essere irrogati.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente l'organo amministrativo e il Collegio Sindacale qualora le violazioni riguardassero i soggetti di vertice della Società e/o Consiglieri di Amministrazione della stessa;

5. coordinarsi con l'organo amministrativo per valutare l'adozione di possibili sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari conformemente a quanto previsto dal presente Modello Organizzativo;

6. predisporre una relazione informativa, su base almeno annuale, per l'organo amministrativo, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse;

7. trasmettere le relazioni di cui ai punti precedenti al Collegio Sindacale.

Per l'espletamento dei suddetti compiti, all'Organismo sono attribuiti i più ampi poteri. In particolare:

- le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale;

- è autorizzato il libero accesso dell'Organismo di Vigilanza presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto legislativo 231/2001;

- l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società o della quale questa si avvale, ovvero di consulenti esterni perché collaborino nell'esecuzione dell'incarico sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'Organismo stesso, nonché chiedere ai rappresentanti aziendali, di volta in volta identificati dall'Organismo di Vigilanza, di partecipare alle relative riunioni;

- è attribuita all'Organismo di Vigilanza, per l'espletamento delle attività proprie, piena autonomia economico/gestionale, non condizionata da limiti di spesa.

In relazione al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è dettato apposito regolamento, allegato al presente modello.

* * *

Obbligo di formazione specifica dei dipendenti

Ai fini di dar compiuta attuazione al modello organizzativo e gestionale è necessario che i dipendenti operanti in specifiche aree a rischio, frequentino corsi di formazione specifica.

Individuate le aree a rischio secondo l'indicazione del modello pare opportuno che

i dipendenti dell'area amministrativa frequentino corsi, con cadenza quantomeno biennale, atti a implementare le conoscenze specifiche in tema amministrativo-gestionale.

È necessario che detti corsi siano, per durata e contenuto, tali da costituire effettiva occasione di formazione anche in relazione ai rapporti con la pubblica amministrazione.

i dipendenti addetti all'area "viaggio" frequentino, con cadenza annuale, a corsi di formazione e aggiornamento.

Detti corsi, per durata e contenuto atti a costituire effettiva occasione di formazione e aggiornamento, dovranno aver riguardo ed alla sicurezza dei dipendenti stessi, alla sicurezza dei trasportati, alla sicurezza della collettività ed anche alle modalità di conduzione dei mezzi più efficaci ai fini di ridurre consumi e diminuire, conseguentemente, l'immissione di sostanze inquinanti.

i dipendenti addetti all'area officina frequentino, con cadenza annuale, a corsi di formazione e aggiornamento.

Detti corsi, per durata e contenuto atti a costituire effettiva occasione di formazione e aggiornamento, dovranno aver riguardo ed alla sicurezza dei dipendenti stessi in relazione alle attività svolta, al primo soccorso per incidenti al personale alle procedure da attivarsi in caso di incidente all'interno dell'officina, alle procedure più efficaci ai fini di effettuare le manutenzioni dei mezzi affinché si possano, aumentandone l'efficienza, ridurre consumi e diminuire, conseguentemente, l'immissione di sostanze inquinanti.

I componenti dell'Organo di Vigilanza debbono obbligatoriamente seguire specifici corsi di formazione finalizzati all'esercizio della propria attività.

La frequenza ai corsi di formazione dovrà essere attestata a mezzo di comunicazione da effettuarsi all'organo amministrativo ed al Collegio Sindacale

Sanzioni disciplinari

L'art. 6 del Decreto legislativo 231/2001- nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e alla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da tale normativa - ha previsto l'introduzione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Emerge, quindi, la rilevanza del sistema disciplinare quale fattore essenziale del Modello Organizzativo ai fini dell'applicabilità all'ente della "esimente" prevista dalla citata disposizione di legge.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto legislativo 231/2001.

Il sistema disciplinare adottato da SUN Spa si inserisce, integrandolo, nell'ambito dei più generali obblighi – articoli 2103, 2106 e 2118 del Codice Civile – di diligenza ed obbedienza del lavoratore nonché nei poteri – del datore di lavoro – di predisporre e attuare appositi strumenti di tipo disciplinare.

Esso prevede sanzioni commisurate alla gravità dell'infrazione commessa e rispetta le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori, nel vigente Contratto Collettivo Nazionale e nel Codice Etico.

Esso è suddiviso in Sezioni, secondo la categoria di inquadramento dei destinatari ex art. 2095 c.c., nonché dell'eventuale natura autonoma o parasubordinata del rapporto che intercorre tra i destinatari stessi e la società.

I soggetti destinatari del sistema disciplinare sono:

i soggetti in posizione apicale;

i soggetti sottoposti all'altrui direzione;

gli stakeholder ed i terzi destinatari.

Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

a) elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest'ultima per negligenza, imprudenza o imperizia);

b) rilevanza degli obblighi violati;

c) potenzialità del danno derivante alla Società o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche in relazione alla violazione delle misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;

d) livello di responsabilità gerarchica o tecnica;

e) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio;

f) eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

La recidiva nei bienni comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave, nell'ambito della tipologia prevista.

Principi di tempestività ed immediatezza impongono alla società l'irrogazione della sanzione disciplinare a prescindere dall'esito dell'eventuale giudizio penale.

Misure nei confronti dei soggetti sottoposti all'altrui direzione

I lavoratori subordinati.

Incorre nei provvedimenti di rimprovero verbale o scritto il lavoratore che:

violi in modo lieve le procedure interne previste dal presente Modello Organizzativo e dal Codice Etico ovvero adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, del Codice Etico o del Documento di valutazione dei rischi.

Incorre nel provvedimento della multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione il lavoratore che:

violi in modo più grave ovvero violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello Organizzativo e dal Codice Etico (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organi di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello, del Codice Etico o del Documento di valutazione dei rischi.

Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio o dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a tre giorni il lavoratore che:

nel violare le procedure interne previste dal presente Modello e dal Codice Etico o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, del Codice Etico e del Documento di valutazione dei rischi, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della Società stessa.

Incorre nei provvedimenti del trasferimento per punizione o licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto il lavoratore che:

adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, del Codice Etico e del Documento di valutazione dei rischi diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

Incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto il lavoratore che:

adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello, del Codice Etico e del Documento di valutazione dei rischi tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, effettuati con dolo o colpa grave segnalazioni risultate infondate.

Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale

I dirigenti.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria.

Rientrano tra le violazioni del modello le eventuali segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.

Amministratori.

In caso di violazione del Modello da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della stessa i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

In caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza informerà il Socio e il Collegio Sindacale della stessa i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Rientrano tra le violazioni del modello le eventuali segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.

Misure nei confronti dei terzi

Fornitori, collaboratori esterni e stakeholder.

Ogni comportamento posto in essere da questi soggetti in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e dal Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Rientrano tra le violazioni del modello le eventuali segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.

Obblighi di informazione e formazione generali

La Società promuove la conoscenza del Modello Organizzativo Gestionale, dei relativi protocolli e procedure interne e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

L'attività di formazione ed informazione, svolta in collaborazione dell'Organismo di Vigilanza, deve assicurare:

a) che il personale abbia ricevuto il Codice Etico della Società;

b) che il personale sia adeguatamente informato, attraverso una comunicazione capillare, efficace, chiara, dettagliata e periodicamente ripetuta in merito a:

i poteri autorizzativi (poteri di rappresentanza e firma sociale, le procure, le linee di dipendenza gerarchica (organigramma);

le procedure;

i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza all'operato quotidiano.

Per assicurare una diffusione capillare del Modello Organizzativo Gestionale e del Codice Etico sia all'interno che verso l'esterno, tali documenti vengono messi a disposizione di tutti i dipendenti che intendano consultarli.

* * *

Procedimento di applicazione delle sanzioni disciplinari

La corretta applicazione del sistema disciplinare viene costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza.

Esso, in particolare, vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e, quando ha notizia che sia stata realizzata una violazione dello stesso o dei protocolli ad esso connessi ne dà immediata comunicazione all'organo amministrativo della Società il quale, entro dieci giorni, dovrà pronunciarsi in merito alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura.

All'interessato è fatta pervenire comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione.

Analogamente, il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato dall'organo amministrativo cui spetta provvedere alla effettiva applicazione della stessa nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

Tale comunicazione è inviata per conoscenza anche all'Organismo di Vigilanza che deve verificare l'effettiva applicazione della sanzione.

Modalità di esecuzione dei controlli.

L'Organismo di Vigilanza effettuerà i controlli spettanti con cadenza almeno trimestrale.

È fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione nonché controlli non programmati in relazione alle attività sensibili come sopra identificate.

I controlli a campione e quelli non programmati devono essere effettuati in misura non inferiore a quattro per ogni esercizio sociale.

Obbligo di riferire all’Organismo di Vigilanza notizie di fatti compiuti in violazioni del modello.

Tutti i dipendenti, siano essi direttori, amministratori della società o impiegati, hanno l’obbligo di riferire all’O.d.v., senza che ne possano discendere conseguenze, fatti dei quali sono venuti a conoscenza che implicano la violazione o abbiano costituito violazione del Modello.

Chiunque ometta di riferire sarà sottoposto a procedimento disciplinare con l’applicazione delle relative sanzioni.

L’ente in punto rimanda a quanto espresso in tema di “whistleblower”

Le sanzioni disciplinari

Sistema sanzionatorio disciplinare

L'art. 6 del Decreto legislativo 231/2001- nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e alla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da tale normativa - ha previsto l'introduzione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Emerge, quindi, la rilevanza del sistema disciplinare quale fattore essenziale del Modello Organizzativo ai fini dell'applicabilità all'ente della "esimente" prevista dalla citata disposizione di legge.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto legislativo 231/2001.

Il sistema disciplinare adottato da SUN Spa si inserisce, integrandolo, nell'ambito dei più generali obblighi – articoli 2103, 2106 e 2118 del Codice Civile – di diligenza ed obbedienza del lavoratore nonché nei poteri – del datore di lavoro – di predisporre e attuare appositi strumenti di tipo disciplinare.

Esso prevede sanzioni commisurate alla gravità dell'infrazione commessa e rispetta le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori, nel vigente Contratto Collettivo Nazionale e nel Codice Etico.

Esso è suddiviso in Sezioni, secondo la categoria di inquadramento dei destinatari ex art. 2095 c.c., nonché dell'eventuale natura autonoma o parasubordinata del rapporto che intercorre tra i destinatari stessi e la società.

I soggetti destinatari del sistema disciplinare sono:

- i soggetti in posizione apicale;
- i soggetti sottoposti all'altrui direzione;
- gli stakeholder ed i terzi destinatari.

Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- a) elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest'ultima per negligenza, imprudenza o imperizia);
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) potenzialità del danno derivante alla Società o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni; rientrano in tali ambiti anche le violazioni della disciplina dettata in tema di whistleblower e di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave e rivelatesi infondate.
- d) livello di responsabilità gerarchica o tecnica;

e) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio;

f) eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave, nell'ambito della tipologia prevista.

Principi di tempestività ed immediatezza impongono alla società l'irrogazione della sanzione disciplinare a prescindere dall'esito dell'eventuale giudizio penale.

Misure nei confronti dei soggetti sottoposti all'altrui direzione

I lavoratori subordinati.

Incorre nei provvedimenti di rimprovero verbale o scritto il lavoratore che:

violi in modo lieve le procedure interne previste dal presente Modello Organizzativo e dal Codice Etico ovvero adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, del Codice Etico o del Documento di valutazione dei rischi.

Incorre nel provvedimento della multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione il lavoratore che:

violi in modo più grave ovvero violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello Organizzativo e dal Codice Etico (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organi di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello, del Codice Etico o del Documento di valutazione dei rischi.

Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio o dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a tre giorni il lavoratore che:

nel violare le procedure interne previste dal presente Modello e dal Codice Etico o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, del Codice Etico e del Documento di valutazione dei rischi, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della Società stessa.

Incorre nei provvedimenti del trasferimento per punizione o licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto il lavoratore che:

adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, del Codice Etico e del Documento di valutazione dei rischi diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

Incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto il lavoratore che:

adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello, del Codice Etico e del Documento di valutazione dei rischi tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, effettuati, con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale

I dirigenti.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria. Rientrano tra le violazioni del modello le eventuali segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.

Amministratori.

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della stessa i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

In caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza informerà il Socio e il Collegio Sindacale della stessa i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Rientrano tra le violazioni del modello le eventuali segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.

Misure nei confronti dei terzi

Fornitori, collaboratori esterni e stakeholder.

Ogni comportamento posto in essere da questi soggetti in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e dal Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Rientrano tra le violazioni del modello le eventuali segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.

Informazione e formazione

La Società promuove la conoscenza del Modello Organizzativo Gestionale, dei relativi protocolli e procedure interne e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

L'attività di formazione ed informazione, svolta in collaborazione dell'Organismo di Vigilanza, deve assicurare:

- a) che il personale abbia ricevuto il Codice Etico della Società;
- b) che il personale sia adeguatamente informato, attraverso una comunicazione capillare, efficace, chiara, dettagliata e periodicamente ripetuta in merito a:
 - i poteri autorizzativi (poteri di rappresentanza e firma sociale, le procure, le linee di dipendenza gerarchica (organigramma));
 - le procedure;
 - i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza all'operato quotidiano.

Per assicurare una diffusione capillare del Modello Organizzativo Gestionale e del Codice Etico sia all'interno che verso l'esterno, tali documenti vengono messi a disposizione di tutti i dipendenti che intendano consultarli e pubblicati sul sito internet della Società.

Procedimento di applicazione delle sanzioni disciplinari

La corretta applicazione del sistema disciplinare viene costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza.

Esso, in particolare, vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e, quando ha notizia che sia stata realizzata una violazione dello stesso o dei protocolli ad esso connessi ne dà immediata comunicazione all'organo amministrativo della Società il quale, entro dieci giorni, dovrà pronunciarsi in merito alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura.

All'interessato è fatta pervenire comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione.

Analogamente, il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato dall'organo amministrativo cui spetta provvedere alla effettiva applicazione della stessa nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

Tale comunicazione è inviata per conoscenza anche all'Organismo di Vigilanza che deve verificare l'effettiva applicazione della sanzione.

Novara li, 10 gennaio 2022

PROTOCOLLI DI CONDOTTA

Area Amministrazione – rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i Privati

Manifestazione della volontà.

L'Ente manifesta la propria volontà solo mediante atti formali che debbono risultare sempre in forma scritta.

Tale forma è richiesta anche per gli atti interni all'ente medesimo.

Poteri di iniziativa.

Qualsiasi iniziativa intrapresa da Dipendenti, Dirigenti od Amministratori deve essere frutto di formale manifestazione di volontà dell'Ente da adottarsi ai sensi di legge.

L'attuazione della volontà dell'Ente può essere realizzata unicamente mediante l'adozione di atti formali.

Obblighi generali di condotta nei confronti dei fornitori privati e della Pubblica Amministrazione

I soggetti incaricati dall'ente di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione anche in occasione di verifiche ispettive, non devono per nessuna ragione cercare di influenzarne illecitamente le decisioni.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con privati, Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, non possono essere intraprese – direttamente o indirettamente – le seguenti azioni:

proporre - in qualsiasi modo - opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio a titolo personale o per interposta persona;

offrire in alcun modo denaro o altra utilità;

compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali o i privati a fare o ad omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell'ordinamento cui appartengono.

Accettare denaro o qualsivoglia altra utilità né diretta né indiretta

Atti a contenuto patrimoniale.

Ogni singolo atto contenente disposizioni di carattere patrimoniale deve essere autorizzato dal soggetto che ne abbia i poteri.

Di ogni atto contenente disposizioni patrimoniali deve essere informato tempestivamente il responsabile dei servizi amministrativi e contabili.

Atti a contenuto non patrimoniale.

Ogni atto capace di impegnare l'Ente, anche soltanto nella forma del "gentlemen agreement" o d'accordo precontrattuale deve essere frutto di manifestazione di volontà espressa da SUN Spa nelle forme previste dalla legge o dallo Statuto.

Nessun dipendente, amministratore o dirigente può impegnare, anche nelle forme sopra richiamate, l'Ente in assenza di specifica autorizzazione.

Divieti.

È vietata l'assunzione di personale legato da vincoli di parentela, sino al II grado, o coniugio con amministratori o membri dell'organismo di controllo.

Trattative.

Di ogni trattativa condotta nell'interesse dell'ente e finalizzata al perseguimento dell'oggetto sociale deve essere redatto sintetico documento.

Esso deve contenere indicazioni circa:

l'atto di manifestazione della volontà della società;

il soggetto deputato alla trattativa;

i soggetti terzi coinvolti nel rapporto;

le ragioni, anche in modo succinto, del loro coinvolgimento;

l'impegno economico richiesto ed offerto;

eventuali garanzie richieste od offerte di massima;

indicazione cronologica degli avvenimenti;

motivi di conclusione della trattativa.

Contratti.

I contratti di qualunque tipo o natura dovranno essere stipulati esclusivamente in forma scritta.

Per la fornitura di beni o servizi dovrà necessariamente essere seguita una procedura di aggiudicazione, se del caso anche ad invito, nella quale dovranno essere posti a confronti almeno tre preventivi.

Di ogni gara dovrà essere fornita dettagliata documentazione da cui risultino le ragioni che hanno indotto alla formulazione degli inviti.

Nei contratti stipulati l'ente dovrà sempre pretendere:

il rispetto del Codice Etico;

di quanto contenuto e richiamato nel presente documento;

delle norme dettate in tema di sicurezza dal documento sulla sicurezza.

A tal fine l'omesso rispetto di tali condizioni dovrà essere sanzionato con clausola risolutiva espressa.

Ad ogni controparte contrattuale, anche nella fase delle trattative, sarà necessariamente consegnato estratto del Modello Organizzativo-Gestionale, del Codice Etico e del Documento di Valutazione dei Rischi.

I pagamenti relativi ai contratti stipulati, eccezion fatta che per le minute spese, potranno avvenire esclusivamente in forma telematica.

Altri acquisti

Coloro che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, per conto dell'ente, devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità e di concorrenza ed operare con la massima diligenza.

Conflitto di interessi

I soggetti che operano per conto dell'ente hanno l'obbligo di astenersi dall'intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione o con privati in ogni caso in cui sussistano situazioni di conflitto d'interesse.

Omaggi.

È vietato, se non nei limiti della consuetudine, ricevere regalie, omaggi, benefici diretti od indiretti, da parte di Pubbliche Amministrazioni.

È vietato, se non nei limiti della consuetudine, ricevere regalie, omaggi, benefici diretti od indiretti, da parte di imprenditori privati, società, enti, associazioni direttamente od indirettamente nei rapporti economici con l'ente.

I divieti di cui ai precedenti punti debbono intendersi operanti anche se le regalie, omaggi, benefici diretti od indiretti, siano effettuati a terze persone collegate da parentela, coniugio, affinità, rapporti amicali, politici od economici con il dipendente, l'amministratore od il dirigente della società.

Assunzione di personale

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze, rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione aziendale richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste siano strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato;

nei limiti delle informazioni disponibili, sono adottate le opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione.

Vincolo di destinazione

Deve essere rispettato il vincolo di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato di appartenenza, dalle Comunità europee o da altro ente pubblico o anche di modico valore e/o importo.

L'ente condanna qualsiasi comportamento volto ad ottenere, da parte dello Stato di appartenenza, dalle Comunità europee o da altri enti pubblici, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

Contributi, sovvenzioni, convegni e sponsorizzazioni.

È consentita, nei limiti di legge e dello Statuto, la concessione di contributi, sovvenzioni e sponsorizzazioni.

Tali erogazioni debbono essere autorizzate e dalle medesime deve necessariamente essere posto a conoscenza l'organo amministrativo.

Sono vietati i contributi, diretti od indiretti, a partiti politici, associazioni, movimenti e fondazioni ad essi strutturalmente collegati o rapportabili.

Consulenze e rapporti con il mondo tecnico - scientifico

L'ente può instaurare rapporti, anche di consulenza, con il mondo tecnico, scientifico e delle libere professioni, con i suoi esponenti, italiani e stranieri, purché sia garantita la congruità, l'adeguatezza, l'inerenza e la documentazione del rapporto, nel rispetto della normativa vigente in ciascun Paese in cui la Società opera, in tema di autorizzazioni e comunicazioni dei rapporti di consulenza.

Obblighi degli Amministratori e dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

Gli Amministratori ed i membri dell'Organismo di Vigilanza si impegnano a fornire documentazione attestante il reddito percepito anteriormente alla propria nomina e di quello goduto nelle more dell'incarico.

Tali dichiarazioni saranno conservate presso la sede sociale dell'ente, nella disponibilità del presidente, nel rispetto delle disposizioni relative alla tutela dei dati sensibili e posta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

Altri obblighi

I Destinatari sono tenuti ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative aziendali.

È cura di ciascun Destinatario (nell'espletamento delle proprie attività aziendali), non solo proteggere tali beni, ma impedirne l'uso fraudolento o improprio.

L'utilizzo dei beni aziendali da parte dei Destinatari deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività aziendali o agli scopi autorizzati dalle funzioni aziendali interessate.

Ciascuna funzione aziendale di ciascuna Società del Gruppo è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione prodotta e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza ha diritto di ricevere a semplice richiesta, ogni comunicazione relativa ai processi sopra descritti.

Area dei reati societari.

Impegni di spesa.

Ogni impegno di spesa deve essere adottato in virtù di atto scritto manifestante la volontà dell'ente adottato ai sensi di legge o dello Statuto.

L'atto deve essere comunque controfirmato dal responsabile e dal Direttore Amministrativo.

Dell'impegno di spesa deve essere data tempestiva comunicazione all'Organismo di controllo.

Compensi.

I compensi agli Amministratori ed ai Sindaci non possono subire alcuna variazione rispetto a quanto ex lege o statutariamente previsto.

Essi debbono attestarsi, allorché possibile, sui minimi stabiliti.

In ogni caso essi, complessivamente intesi, non potranno eccedere la misura del 1,2% del volume d'affari realizzato nell'anno precedente.

I compensi agli Amministratori delegati od agli Amministratori cui vengono delegate specifiche funzioni od attività, debbono essere commisurati ai tariffati in uso presso gli Ordini o le Categorie Professionali.

Dei compensi percepiti dagli Amministratori è data ampia forma di pubblicizzazione.

Incassi e pagamenti

Gli incassi e i pagamenti devono preferibilmente o, laddove previsto dalla legge applicabile, tassativamente, essere effettuati attraverso rimesse bancarie e/o assegni bancari.

Comunicazioni sociali.

Di ogni comunicazione sociale ex articolo 2621 codice civile deve essere data tempestiva notizia all'Organismo di Vigilanza.

La notizia trasmessa deve essere corredata di tutta la documentazione sufficiente e necessarie a consentirne compiuto esame.

Divieti.

È vietata qualsiasi comunicazione non autorizzata.

Istruttorie per l'adozione di delibere sensibili.

La Società si impegna, a mezzo del responsabile dirigente dell'area interessata dall'adozione della delibera, a fornire ogni documentazione utile, sufficiente e necessaria, a porre ogni singolo amministratore nella condizione di esprimere, compiutamente e coscientemente, la propria volontà.

A tal fine ogni delibera dovrà essere accompagnata da una relazione istruttoria succinta attestante:

l'iter seguito,

la precisa indicazione delle voci di spesa,

i probabili margini di operatività,

i profili di criticità.

Nel caso di processi complessi essa dovrà necessariamente tenere conto e fornire indicazione circa lo stato complessivo di sviluppo del progetto, dei margini operativi già realizzati e di quelli da realizzarsi.

Vigilanza sull'esecuzione.

Successivamente all'adozione delle delibere il Presidente o il Consigliere delegato, vigila, anche con facoltà di sub delega, sull'attuazione e sull'esecuzione della delibera.

In ordine alla predetta esecuzione egli riferisce in Consiglio, nel caso di Amministrazione collegiale, con cadenza almeno semestrale.

Con analoga cadenza egli riferisce all'Organismo di Vigilanza.

Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza ha diritto di ricevere a semplice richiesta, ogni comunicazione relativa ai processi sopra descritti.

Area reati tributari

In relazione alla possibile commissione di reati tributari occorre precisare come le aree interessate da possibili processi criminogenetici sono individuabili in:

aree a rischio “**diretto**” inerenti la gestione della fiscalità

aree a rischio “**indiretto**” in cui rientrano i processi che seppur non direttamente aventi ad oggetto attività di natura fiscale sono potenzialmente rilevanti per la commissione dei reati tributari. (approvvigionamento di beni, lavori e servizi, gestione di sponsorizzazioni, liberalità, omaggi, etc.).

Al fine di prevenire la possibile commissione di reati tributari l’ente ha dato corso all’applicazione delle misure indicate nei protocolli inerenti i rapporti con la pubblica amministrazione ed i privati e quelli dettati in tema di reati societari che qui vengono integralmente richiamati.

Si tratta di protocolli che correttamente applicati consentono di prevenire la commissione di attività finalizzate al compimento degli illeciti catalogo.

La garanzia riconosciuta all’O.d.V. di ottenere informazioni su ogni operazione di carattere imprenditoriale e/o commerciale costituisce certamente idonea barriera posta ad evitare la commissione di illeciti della specie di quelli che si intendono prevenire.

In relazione all’area di rischio definita quale diretta valgono considerazioni di carattere analogo.

La corretta applicazione dei protocolli dettati è in grado di prevenire la commissione delle fattispecie delittuose.

L’ente è dotato di società di revisione nonché di esperto contabile (commercialista) cui affida la redazione delle dichiarazioni fiscali la cui genuinità è protetta dalle norme incriminatrici.

La costituzione dell’O.d.V., intesa nell’ottica della composizione del medesimo, deve in ogni caso assicurare la presenza di competenze tecniche specifiche in materia fiscale e tributaria.

Area del market abuse.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte nel documento, la società richiama l'obbligo di non riferire notizie relative all'andamento economico, patrimoniale e finanziario, cui dovranno uniformarsi i soggetti in possesso di informazioni atte a perfezionare le condotte sopra evidenziate, apprese in ragione dell'ufficio svolto presso l'ente.

Ove le comunicazioni siano considerate quali atte ad integrare le fattispecie previste nel Testo Unico Finanza il Presidente, all'atto di fornirle, richiamerà l'attenzione del Consiglio, in caso di amministrazione collegiale, in ordine alla citata caratteristica e, fornirà all'Organismo di Vigilanza copia della comunicazione.

Area dei reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro.

La società si impegna a realizzare idoneo documento sulla sicurezza e ad aggiornarlo.

La società adotta i protocolli in uso ex lege per il responsabile della sicurezza.

Dota il medesimo responsabile della sicurezza di autonomo fondo da investire in interventi di promozione, formazione, diffusione del concetto di sicurezza sul lavoro e per opera di prevenzione degli infortuni.

L'ente pretende il rispetto da parte dei terzi con i quali entra in rapporto contrattuale delle normative sulla sicurezza sul lavoro.

Richiede copia dei documenti a tal fine redatti e delle misure adottate per darvi concreta efficacia.

Dispone periodici incontri, a discrezione dell'Organismo di Vigilanza, tra i responsabili della sicurezza e l'organismo medesimo.

Procede alla valutazione del rischio infortuni in ogni suo settore di attività.

In particolare, l'ente impegna affinché:

il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori sia considerato una priorità;

i rischi per i lavoratori siano, per quanto possibile e garantito dall'evoluzione della miglior tecnica, evitati anche scegliendo i materiali e le apparecchiature più adeguate e meno pericolose e tali da mitigare i rischi alla fonte;

i rischi non evitabili siano correttamente valutati ed idoneamente mitigati attraverso le appropriate misure di sicurezza collettive e individuali;

l'informazione e formazione dei lavoratori sia diffusa, aggiornata e specifica con riferimento alla mansione svolta;

sia garantita la consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

si faccia fronte con rapidità ed efficacia ad eventuali necessità o non conformità in materia di sicurezza emerse nel corso delle attività lavorative o nel corso di verifiche ed ispezioni;

l'organizzazione del lavoro e gli aspetti operativi dello stesso siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, dei terzi e della comunità in cui la Società opera.

Al perseguimento delle finalità sopra esposte, la Società si impegna a destinare risorse organizzative, strumentali ed economiche con l'obiettivo di garantire la piena osservanza della normativa antinfortunistica vigente ed il continuo miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e delle relative misure di prevenzione, da individuarsi specificamente in apposito capitolo di bilancio.

I Destinatari, ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti ad assicurare il pieno rispetto delle norme di legge applicabili, dei principi del presente Codice, del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Area reati ambientali

Ogni attività relativa allo smaltimento di prodotti e/o beni dovrà essere

- a) svolta da soggetto in possesso delle necessarie autorizzazioni ambientali
- b) tracciata in modo tale da poterne ricostruire l'iter anche con riferimento alla destinazione finale del bene e/o del prodotto e/o della sostanza.

Il responsabile di processo dovrà quindi annotare ogni operazione che implichi la dismissione di beni e/o prodotti e/o sostanze indicando

Data della dismissione

Tipologia del bene e/o del prodotto e/o della sostanza

Numero di beni/ e/o colli o quantità in litri del bene e/o del prodotto e/o della sostanza

Soggetto cui il bene è stato consegnato per l'avvio allo smaltimento e/o al recupero

Corrispettivo versato al soggetto che si è occupato della dismissione di beni e/o prodotti e/o sostanze

Il responsabile del processo dovrà poi procedere alla richiesta nei confronti del soggetto cui il bene e/o del prodotto e/o la sostanza è stato ceduto di conferimento al centro di smaltimento e/o di recupero del bene e/o del prodotto e/o della sostanza

Ogni attività avente ad oggetto processi afferenti alla dismissione di beni e/o prodotti e/o sostanze dovrà essere evidenziata in report mensili.

Vigilanza

Presiedono e collaborano al corretto svolgimento delle attività connesse alle aree di rischio individuate in esito all'attività di mappatura condotta, i soggetti indicati anche nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e segnatamente:

Collaboratore Ufficio del Personale

Collaboratore Staff di Direzione

Collaboratore Ufficio Acquisti

Coordinatore Ufficio Movimento

Collaboratore Ufficio Contabilità

Segreteria

Responsabile Infrastrutture Information Technology

Coordinatori di ufficio

Tutti i soggetti indicati sono nominati e chiamati alla funzione con atto proveniente dall'Alta Direzione, in forma scritta, e rimangono in carica per un periodo non superiore ad anni due rinnovabili una sola volta.

Ai Referenti sono attribuiti i seguenti compiti:

osservare e far osservare ai dipendenti che operano nella propria area/ufficio di competenza le misure contenute nei protocolli di condotta e nel Piano;

dar immediata comunicazione all'O.d.V. ed al responsabile del Piano di ogni anomalia riscontrata nell'esecuzione dei protocolli di condotta;

segnalare tempestivamente, all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare, le violazioni di cui vengono a conoscenza.

Altri atti e protocolli

L'ente richiama e ribadisce, ritenendoli parte integrante del presente M.O.G.:

le procedure di qualità ISO ed in particolare:

- il "Movimento" è regolamentato come da procedure di qualità ISO dalla PQMOV01 alla PQMOV10 e, per il personale viaggiante, dal relativo mansionario (PQMAN01);
- il reparto "Officina / Manutenzione" è regolamentato come da procedure di qualità ISO dalla PQOFF01 alla PQOFF05;

"Acquisti" sono regolamentati dalle procedure di qualità ISO dalla PQACQ01 alla PQACQ02, "Valutazione e qualificazione dei fornitori" e "Gestione degli approvvigionamenti";

- La procedura di qualità ISO per la "Gestione dei rifiuti" (PQRIF01).
i seguenti documenti / regolamenti:
- Regolamento per la gestione delle spese per cassa interna aziendale come deliberato dal c.d.a nella seduta del 17 novembre 2011;
- Regolamento acquisti sotto-soglia comunitaria;
- Il documento di Valutazione rischi

Allegati

Piano triennale per la trasparenza e lotta alla corruzione

Elaborazione dei dati ottenuti attraverso la sottoposizione di questionari ai dipendenti dell'ente in sede di attività di revisione del Modello